



**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DI ORGANISMI DI
FORMAZIONE ACCREDITATI DI UN PERCORSO FORMATIVO DI QUARTO ANNO NEL
SETTORE DEL BENESSERE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) DA AVVIARSI NELL'ANNO SCOLASTICO
2023/24**

AVVISO N. 23AD

Approvato con Deliberazione della Giunta regionale n.631 in data 5 giugno 2023

Sommario

Articolo 1.	Finalità e ambito di applicazione	4
Articolo 2.	Riferimenti normativi	5
Articolo 3.	Definizioni	9
Articolo 4.	Dotazione finanziaria	10
Articolo 5.	Soggetti realizzatori ammissibili	10
Articolo 6.	Altri soggetti coinvolti dal soggetto realizzatore nell'attuazione del progetto	12
Articolo 7.	Soggetti beneficiari e interventi finanziabili	13
Articolo 8.	Criteri di ammissibilità	16
Articolo 9.	Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione delle iniziative	16
Articolo 10.	Spese ammissibili	17
Articolo 11.	Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere	20
Articolo 12.	Modalità di valutazione e approvazione della domanda	24
A.	Valutazione	24
B	– Approvazione	25
C	– Atto di adesione	26
Articolo 13.	Obblighi dei soggetti realizzatori	27
Articolo 14.	Modalità di gestione degli interventi	28
Articolo 15.	Modalità di erogazione del finanziamento e rendicontazione delle spese	29
Articolo 16.	Modifiche dell'Avviso	30
Articolo 17.	Modifiche/variazioni del progetto	30
Articolo 18.	Responsabile del procedimento e informazioni	30
Articolo 19.	Tutela della privacy	31
Articolo 20.	Meccanismi sanzionatori	31
A	- Riconoscimento della sovvenzione e decurtazioni previste	31
A.1	Riconoscimento ore di teoria	31
A.2	Riconoscimento ore di stage	32
A.3	Riconoscimento ore di assistenza finalizzata al processo di riconoscimento crediti	34



A.4 Riconoscimento ore di formazione aggiuntiva erogata in relazione ai progetti individualizzati elaborati in esito ai processi di riconoscimento crediti	34
A.5 Riconoscimento dei costi relativi all'esame finale	34
A.6 Decurtazioni generali	35
B - Revoca del contributo	36
Articolo 21. Comunicazione	36
Articolo 22. Controversie e Foro competente	37
Articolo 23. Rinvio	37
Articolo 24. Allegati	37

Articolo 1. Finalità e ambito di applicazione

Il presente Avviso disciplina le modalità e i termini di presentazione nonché i criteri di valutazione dei progetti afferenti all'offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale di quarto anno nel sistema duale da avviarsi nell'anno scolastico 2023/24 da parte di Organismi di formazione accreditati con particolare riferimento al settore del benessere.

L'Avviso è stato redatto in coerenza con quanto contenuto nelle *Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale* specificatamente adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 139 del 2 agosto 2022 e in continuità con quanto previsto dal *Documento di Programmazione Regionale (DdPR) dell'offerta formativa "sistema duale" finanziata a valere sul PNRR per l'anno finanziario 2021*.

A valere sul presente Avviso, è previsto il finanziamento di un percorso formativo volto all'acquisizione di un titolo di diploma professionale di IV livello EQF relativo ai seguenti profili professionali inseriti nell'apposito Repertorio regionale con il Provvedimento dirigenziale n. 3654/2022:

- Acconciatore
- Estetista.

Tali profili sono correlati alle figure professionali, di cui al Repertorio approvato con Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1° agosto 2019 (Repertorio atto n. 155/CSR), di:

- "Tecnico dell'acconciatura"
- "Tecnico dei trattamenti estetici".

I titoli rilasciati permetteranno inoltre l'accesso al relativo esame abilitante previsto per l'accesso alla professione di acconciatore o di estetista, sulla base delle relative disposizioni regionali.

Il percorso formativo, in coerenza con quanto delineato nella DGR n. 8/2016, è finalizzato a rafforzare il collegamento tra la formazione professionale e il mondo del lavoro e mira ad offrire, sul territorio regionale, un'opportunità di specializzazione che permetta ai giovani di ottenere un titolo direttamente spendibile nel mercato, facilitandone pertanto l'inserimento lavorativo.

In questa logica e al fine di favorire maggiormente il contatto con il mondo del lavoro e le possibilità di inserimento professionale degli allievi, l'articolazione del percorso formativo è realizzato in osservanza dei criteri di attuazione del sistema duale definiti dalle succitate Linee guida, ed in particolare:



1. Attività di alternanza, per una percentuale pari al 50% del monte ore del corso annuale, articolata in alternanza rafforzata e/o simulata. L'alternanza simulata può avere un monte ore pari al massimo al 20% del monte ore complessivo dedicato all'alternanza;
2. Apprendistato duale, nel rispetto delle percentuali di formazione esterna definite ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del d.lgs 81/2015 e sulla base di quanto indicato dalle Disposizioni sperimentali di cui alla DGR 740/2022.

Al presente Avviso si applicano le Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo Programma "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)" approvate con Provvedimento dirigenziale n. 5543 in data 26 settembre 2019.

Articolo 2. Riferimenti normativi

Riferimenti eurounitari

- il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento delegato (UE) 2021/702 del 10 dicembre 2020, recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

Riferimenti nazionali

- la Legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante "Disciplina dell'attività di estetista.";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti

amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici (CUP) di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

- la Legge 28 marzo 2003, n. 53, “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
- la Legge 17 agosto 2005, n. 174, “Disciplina dell'attività di acconciatore”;
- il D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, “Norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e s.m.i.”;
- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore ai sensi della L. 17 agosto 2005, n. 174 – Accordo ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs 28 agosto 1997, n. 281 (Rep. n. 65/CSR del 29 marzo 2007);
- il D.P.R. 20 agosto 2012, n. 176, “Recepimento dell'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Conferenza Episcopale Italiana sulle indicazioni didattiche per l'Insegnamento della religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale”;
- l'Accordo fra le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale approvato in data 20 febbraio 2014 nell'ambito della Conferenza delle Regioni e Province autonome (Rep. n. 14/021/CR8/C9);
- il D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, con particolare riferimento alla disciplina di cui all'art. 43, concernente l'Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 approvato in data 1° agosto 2019 (Repertorio atto n. 155/CSR);



- la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- le Linee Guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale” approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 139 del 2 agosto 2022, di seguito “*Linee guida del sistema duale*”;
- la deliberazione n. 5 del 12 aprile 2023 del Commissario straordinario di ANPAL che approva l’aggiornamento alla rivalutazione monetaria delle tabelle standard di costi unitari del PON IOG 2014/2020 di cui all’allegato IV del Regolamento delegato (UE 2021/702 della Commissione del 10/12/2020);

Riferimenti regionali

- lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta che, all’art. 39, prevede che nell’ambito dei percorsi di istruzione sia dedicato all'insegnamento della lingua francese un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana;
- la Legge regionale 20 agosto 1993, n. 63, recante “Disciplina dell’attività di estetista nella Regione Valle d’Aosta.”;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge regionale 7 maggio 2012, n. 14, “Disciplina dell’attività di acconciatore”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 8 gennaio 2016, recante “Approvazione degli indirizzi e delle modalità di attuazione del sistema regionale di istruzione e formazione professionale (IeFP) in Valle d’Aosta e delle prime disposizioni per l’avvio, a titolo sperimentale, per l’anno scolastico 2016/17, di nuovi percorsi triennali realizzati dalle istituzioni scolastiche regionali, in regime di sussidiarietà complementare, e dagli organismi di formazione accreditati. Istituzione di un gruppo di monitoraggio e accompagnamento della sperimentazione”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 466 del 12 aprile 2019, recante “Approvazione delle Linee guida per l’attuazione, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, dei percorsi di quarto anno realizzati nel quadro dell’offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 8/2016. Integrazioni e modifiche alla DGR 1675/2018. Revoca della DGR n. 1170/2016 e della DGR n. 893/2017.”, così come modificate dalle successive deliberazioni n. 666/2020 e 747/2021;
- le Direttive regionali per la realizzazione delle operazioni cofinanziate nell’ambito del Programma “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 (FSE)”, così

- come approvate nella versione n. 2 con il PD 5543 del 26 settembre 2019 (di seguito Direttive regionali), così come modificate dal PD 27 in data 7 gennaio 2021;
- il documento “Metodologia per la definizione di tabelle standard di costi unitari (UCS) per i percorsi formativi per l'inserimento lavorativo, i percorsi formativi nell'ambito dell'obbligo scolastico e formativo, la formazione permanente e la formazione post diploma” approvato dall’Autorità di Gestione del POR FSE con Provvedimento dirigenziale n. 670 in data 28 febbraio 2020;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 1420 del 30 dicembre 2020, recante “Approvazione del “Testo unico dell’accreditamento ai servizi di formazione e per il lavoro della regione autonoma Valle d’Aosta”. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 264 in data 12 marzo 2018.”;
 - la deliberazione del Consiglio regionale n. 662/XIII del 9 giugno 2021, recante “Approvazione del Piano triennale degli interventi di politica del lavoro 2021-2023.”;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 327 in data 28 marzo 2022, recante “Approvazione delle disposizioni per la realizzazione degli esami per l’abilitazione allo svolgimento dell’attività di estetista e definizione della composizione della commissione, ai sensi della L.R. 63/1993. Revoca della DGR 1341/2021.”;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 340 in data 28 marzo 2022, recante “Approvazione delle disposizioni applicative per la realizzazione degli esami per l’abilitazione allo svolgimento dell’attività di acconciatore, ai sensi della L.R. 14/2012. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 2501/2012.”;
 - il provvedimento dirigenziale n. 3419 in data 13 giugno 2022, recante “Approvazione, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 83/2022 e del provvedimento dirigenziale n. 942 in data 23 febbraio 2022, delle disposizioni per il riconoscimento delle spese sostenute per la realizzazione di attività di certificazione delle competenze, ivi compresi gli esami per il conseguimento di qualifiche e abilitazioni professionali, svolte in esito a percorsi di formazione professionale.”;
 - il provvedimento dirigenziale n. 3654 in data 22 giugno 2022, recante “Approvazione, ai fini dell’inserimento nel repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard professionali, in attuazione delle DGR n. 396 in data 3 aprile 2018 e n.103 in data 8 febbraio 2021, di n. 13 profili professionali e della tabella di correlazione con le figure del repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi professionali del sistema di istruzione e formazione professionale.”;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 740 in data 27 giugno 2022 che approva le Disposizioni sperimentali per l’attuazione di percorsi di apprendistato di cui all’art. 43 del Dlgs n. 81/2015 e al Decreto interministeriale 12/10/2015 finalizzati all’acquisizione di qualifica e diploma professionale e certificato di specializzazione tecnica superiore;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1112 in data 26 settembre 2022 recante “Adozione del Documento di programmazione regionale dell’offerta formativa “Sistema duale” - anno finanziario 2021 - finanziata a valere sul PNRR, Missione 5, Componente 1, Investimento 1.4 “Sistema duale”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1175 del 10 ottobre 2022, recante “Approvazione delle disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti formativi da applicare alle attività di formazione professionale. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1940 in data 14 giugno 2004.”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 239 in data 20 marzo 2023 recante “Approvazione del Programma annuale degli interventi di politica del lavoro.”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 404 in data 26 aprile 2023 recante “Approvazione della sostituzione delle “Disposizioni per l’attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali”, di cui all’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 103 in data 8 febbraio 2021, e delle “Disposizioni per la realizzazione degli esami per il conseguimento delle qualificazioni in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)” di cui all’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 642 in data 17 maggio 2019.”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. in data recante “Approvazione dell’offerta formativa di quarto anno nell’ambito del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per l’anno scolastico 2023/24 e conseguente adozione degli Avvisi pubblici finalizzati all’attuazione dei percorsi formativi. Prenotazione di spesa”.

Articolo 3. Definizioni

TERMINE	DESCRIZIONE
CUP	Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.
SOGGETTO ATTUATORE	Nell’ambito del presente Avviso il Soggetto attuatore è rappresentato dal Dipartimento politiche del lavoro e della formazione della Regione Autonoma Valle d’Aosta, di seguito identificata anche come “Struttura competente”.

TERMINE	DESCRIZIONE
SOGGETTO BENEFICIARIO	Tutti i soggetti potenzialmente destinatari delle misure di cui al presente Avviso, così come specificato al successivo articolo 7. Sono soggetti beneficiari tutti i partecipanti alle attività formative realizzate in esito alla presente procedura di Avviso pubblico. Il “soggetto beneficiario” coincide con il “destinatario” del progetto così come definito dalle Direttive regionali
SOGGETTO REALIZZATORE O SOGGETTO ESECUTORE	Nell’ambito del presente Avviso il Soggetto realizzatore/esecutore è rappresentato dall’organismo di formazione accreditato per i percorsi di leFP identificato come realizzatore del percorsi formativo assegnato. Il soggetto realizzatore coincide con il “Beneficiario” del progetto così come definito dalle Direttive regionali.
ALTERNANZA RAFFORZATA	Modalità didattica di realizzazione dei percorsi di apprendimento in assetto esperienziale in impresa. Nell’ambito dell’alternanza rafforzata viene ricompresa anche l’impresa formativa, intesa come percorso di apprendimento in assetto esperienziale svolto presso una organizzazione no profit interna o esterna all’istituzione formativa, anche costituita ad hoc per il coinvolgimento diretto degli allievi nell’erogazione di servizi o produzioni di beni.

Articolo 4. Dotazione finanziaria

1. L’Avviso ha un valore massimo di finanziamento pubblico pari a 190.000,00 euro. Le risorse finanziarie indicate sono da intendersi al lordo dell’IVA e di ogni altro onere.
2. L’Amministrazione si riserva di assegnare al soggetto realizzatore ulteriori risorse, che esulano dall’ammontare massimo di cui al precedente comma, relativamente ad attività ad oggi non preventivabili ed in particolare legate a quanto specificato all’art. 10 commi 7 e 8 del presente Avviso.

Articolo 5. Soggetti realizzatori ammissibili

1. I progetti possono essere presentati da Organismi di formazione accreditati per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) di cui alla DGR n. 1420/2020.



In linea generale, per quanto concerne il possesso dei requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa, in considerazione delle verifiche già effettuate in sede di accreditamento, i requisiti di capacità si danno per assolti.

Le procedure di accreditamento sono, infatti, finalizzate a pre-qualificare i soggetti idonei alla gestione delle politiche a cofinanziamento pubblico e, sotto ogni profilo, sono atte a garantire:

- i. il possesso della capacità operativa e amministrativa al fine di fornire garanzia circa la realizzazione del progetto nelle modalità e termini previsti;
 - ii. l'assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni;
 - iii. il possesso dei requisiti tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione e di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione.
2. È consentita la presentazione di progetti per la realizzazione di attività formative anche da parte di soggetti non accreditati all'atto del deposito della richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento. Il soggetto che intende avvalersi di tale facoltà è comunque tenuto, entro il termine per la presentazione dei progetti di cui al successivo art. 11, a depositare domanda di accreditamento, presentando la documentazione richiesta. L'istruttoria del procedimento relativo all'accREDITAMENTO viene svolta in conformità con quanto disposto dalle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1420/2020. L'avvio del progetto è subordinato all'esito positivo del procedimento di accREDITAMENTO.
 3. Il mancato possesso del requisito di accREDITAMENTO è causa di decadenza del contributo.
 4. Il soggetto realizzatore si impegna, tramite la stipula dell'atto di adesione di cui al successivo articolo 12 paragrafo C., a:
 - adottare adeguate misure per garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria;
 - aderire alle indicazioni fornite nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR.
 5. È ammessa la presentazione di progetti da parte di raggruppamenti/partenariati operativi attivati per la realizzazione dell'iniziativa di cui si richiede il finanziamento, così come definiti e normati dall'art. 4 delle Direttive regionali.



6. In caso di partenariati operativi specifici è richiesto che ciascun soggetto risulti individualmente accreditato.
7. In caso di raggruppamenti, il soggetto capofila dovrà essere individuato chiaramente, sarà il referente unico nei confronti della Struttura competente e dovrà essere autorizzato in particolare a:
 - a. presentare, in nome e per conto degli altri partner, la richiesta di finanziamento;
 - b. sottoscrivere, in nome e per conto degli altri partner, l'atto di adesione;
 - c. coordinare le attività di monitoraggio e rendicontazione sia intermedia che finale in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione alla Struttura competente;
 - d. coordinare i flussi informativi verso la Struttura competente.
8. Non è ammessa la presentazione da parte dello stesso soggetto giuridico di progetti come singolo proponente e come componente di raggruppamento/partenariato operativo.
9. La sostituzione di uno dei partner operativi è ammessa, previa autorizzazione da parte della Struttura competente, a condizione del possesso dei medesimi requisiti.
10. L'Amministrazione regionale rimane terza ed estranea ai rapporti giuridici instaurati tra i soggetti costituenti il partenariato.

Articolo 6. Altri soggetti coinvolti dal soggetto realizzatore nell'attuazione del progetto

1. È facoltà del soggetto realizzatore prevedere in sede di progetto o in corso di esecuzione, per sopraggiunti motivi risultanti da eventi imprevedibili e in casi eccezionali, la presenza di eventuali altri soggetti attivi, intesi come soggetti terzi portatori di specifiche competenze e/o di proprie strutture organizzative, che possono partecipare all'attuazione del progetto in qualità di soggetti delegati, secondo quanto previsto agli artt. 52 e 53 delle Direttive regionali.
2. La sostituzione di uno dei soggetti attivi è ammessa, previa autorizzazione da parte della Struttura competente, a condizione del possesso dei medesimi requisiti.
3. L'Amministrazione regionale rimane terza ed estranea ai rapporti giuridici instaurati tra il soggetto realizzatore e gli altri soggetti attivi.



4. Il soggetto realizzatore deve collaborare nell'attuazione del progetto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore afferente al progetto stesso: la collaborazione riguarderà tutte le fasi di realizzazione del percorso formativo (progettazione, monitoraggio, attuazione) e comprenderà inoltre l'impegno congiunto nella promozione del contratto di apprendistato di 1° livello, al fine di favorire l'inserimento di allievi apprendisti nel singolo gruppo classe. Le modalità di collaborazione ed il dettaglio delle attività previste devono essere esplicitati in uno specifico Protocollo da sottoscrivere prima della presentazione del progetto e da allegare alla Richiesta di finanziamento di cui al successivo articolo 11.
5. È facoltà del soggetto realizzatore, in aggiunta al Protocollo di cui al comma precedente, accompagnare la presentazione della proposta progettuale con l'adesione di uno o più promotori, intesi come soggetti espressione di attori e bisogni della collettività locale. L'adesione, finalizzata a favorire il radicamento degli interventi sul territorio, deve essere documentata da una lettera di intenti sottoscritta dal legale rappresentante e indicante le motivazioni del sostegno apportato.
6. La partecipazione al progetto in qualità di promotore, in quanto tale, non comporta l'assunzione di oneri e responsabilità nell'attuazione del progetto. Qualora il promotore realizzi parti di progetto, si applicano nei suoi confronti le disposizioni in materia di delega di attività.
7. In considerazione dell'attivazione dei percorsi nell'ambito del sistema duale e della volontà dell'Amministrazione regionale di promuovere l'apprendistato di 1° livello, l'attestazione di disponibilità all'attivazione di contratti di apprendistato da parte di imprese del settore di riferimento del percorso comporta l'attribuzione di punteggi aggiuntivi in sede di valutazione delle proposte progettuali, così come definito al successivo articolo 12. La disponibilità deve essere dimostrata tramite la presentazione di specifiche lettere di dichiarazione di interesse da parte delle singole imprese.

Articolo 7. Soggetti beneficiari e interventi finanziabili

7.1 Soggetti beneficiari

1. Sono soggetti beneficiari dell'iniziativa di cui al presente Avviso, in qualità di potenziali destinatari del corso:
 - i. in via prioritaria, giovani che, al momento dell'avvio del corso, abbiano al massimo 24 anni e che siano in possesso del titolo di qualifica professionale coerente



- conseguito al termine di un percorso triennale di leFP conclusosi nel precedente anno scolastico/formativo rispetto all'avvio del percorso di quarto anno. Hanno diritto di precedenza i soggetti che hanno in corso un contratto di apprendistato di 1° livello per l'acquisizione della qualifica professionale;
- ii. viene riservata analoga priorità di inserimento di cui al precedente punto i., a giovani che, in esito al corrispondente percorso di quarto anno svolto con riferimento all'annualità formativa 2022/23, non abbiano conseguito il titolo;
 - iii. in seconda istanza giovani che, al momento dell'avvio del corso, abbiano al massimo 24 anni e che siano in possesso del titolo di qualifica professionale coerente conseguito al termine di un percorso triennale di leFP concluso non oltre i 3 anni scolastici precedenti;
 - iv. in forma residuale e a completamento dei posti disponibili giovani che, al momento dell'avvio del corso, abbiano al massimo 24 anni e che, al termine di percorsi di formazione professionale non oltre i 5 anni precedenti, abbiano conseguito un titolo di qualifica professionale coerente e correlato alla figura nazionale di leFP di riferimento. Nel caso in cui la qualifica professionale non sia stata conseguita ai sensi del d.lgs 226/2005, l'ammissione al corso è subordinata all'attivazione delle procedure per il riconoscimento dei crediti di ammissione.
2. La presente azione, collocandosi nell'ambito del sistema duale, prevede che i partecipanti possano essere assunti con contratti di apprendistato di 1° livello di cui all'art. 43 del d.lgs 81/2015 finalizzati all'acquisizione del diploma professionale: l'articolazione del percorso formativo di tali corsisti è normato, oltre che da quanto previsto dalle Direttive regionali e dal presente Avviso, anche da quanto contenuto nelle specifiche disposizioni approvate con DGR 740/2022.
3. Con riferimento ai destinatari di cui al comma 1 - punto ii., si specifica quanto segue:
- a. laddove tali soggetti abbiano sostenuto l'esame di diploma nella precedente edizione e abbiano ottenuto la certificazione parziale delle competenze, possono richiedere il riconoscimento di crediti formativi in ingresso, così come disciplinato al successivo articolo 10 comma 4 lettera a., e, nell'ambito dell'esame finale del percorso formativo di cui al presente Avviso, sostengono le prove per la certificazione delle sole competenze non certificate;
 - b. ai sensi dell'art. 43 comma 4 del Dlgs 81/2015, laddove tali soggetti nell'ambito del precedente percorso abbiano attivato un contratto di apprendistato di primo livello, il contratto può essere prorogato, per iscritto e previo aggiornamento del Piano Formativo Individuale (PFI).



7.2 Interventi finanziabili

1. Il percorso formativo oggetto del presente Avviso deve essere realizzato in ottemperanza ai vincoli indicati nell'allegata scheda azione ed è finalizzato al rilascio dei diplomi professionali di:

- a) Acconciatore, di cui al PD 3654/2022, correlato alla figura di Tecnico dell'acconciatura contenuta nel Repertorio nazionale approvato con Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1° agosto 2019 (Repertorio atto n. 155/CSR)
- b) Estetista, di cui al PD 3654/2022, correlato alla figura di Tecnico dei trattamenti estetici contenuta nel Repertorio nazionale approvato con Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1° agosto 2019 (Repertorio atto n. 155/CSR).

In considerazione del fatto che nell'ambito dello stesso gruppo classe convivono allievi appartenenti ai succitati due indirizzi che svolgeranno parte delle attività formative in comune e parte suddivisi a seconda della specializzazione, anche nella compilazione del formulario SISPREG2014, come meglio specificato al successivo art. 11 comma 5, si dovrà tenere conto di tale vincolo strutturando la proposta formativa tramite la compilazione di un quadro corso relativo alle attività trasversali e un quadro corso per ciascuno degli indirizzi previsti.

2. In ottemperanza a quanto previsto dalle DGR n. 327/2022 e n. 340/2022:

- a. gli allievi ammessi all'esame di diploma professionale di *Tecnico dei trattamenti estetici* possono svolgere in forma integrata e contestuale l'esame di abilitazione ai sensi della LR 63/1993;
- b. il diploma professionale di *Tecnico dell'acconciatura* conseguito al termine del percorso costituisce titolo abilitante a norma della L.R. 14/2012.

3. L'articolazione del percorso è coerente con quanto previsto dalle "Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale", approvate con DM n. 139 del 02 agosto 2022.

4. Risultano inoltre ammissibili, per ciascun corso:

- azioni di riconoscimento di crediti formativi in ingresso tesi alla personalizzazione del percorso formativo attraverso la valorizzazione di apprendimenti precedentemente acquisiti in contesti formali, non formali e informali;
- azioni di riallineamento delle conoscenze/competenze finalizzate a colmare i debiti evidenziati in sede di riconoscimento dei crediti, sotto forma di attività formativa svolta in forma individuale o in piccolo gruppo (fino a 3 persone).



Articolo 8. Criteri di ammissibilità

1. La verifica di ammissibilità delle proposte presentate in risposta al presente Avviso ha ad oggetto la presenza dei requisiti amministrativi, tecnico-organizzativi e formali previsti dal presente Avviso e dall'allegata scheda azione e sarà effettuata dal Nucleo di valutazione, di cui al successivo articolo 12.
2. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità della domanda.
3. Per i termini e le modalità di trasmissione della domanda si rinvia all'articolo 11.
4. Sono ritenuti ammissibili a successiva valutazione le domande e i relativi progetti che risultano:
 - 1) pervenuti entro la data di scadenza indicata nell'articolo 11 del presente Avviso;
 - 2) presentati da soggetto legittimato;
 - 3) compilati sull'apposito formulario;
 - 4) completi delle informazioni richieste;
 - 5) corredati della documentazione richiesta, secondo le modalità previste al successivo articolo 11.
5. Il Nucleo di Valutazione può richiedere all'organismo di formazione accreditato, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/90 e dell'art. 5 della L.R. n. 19/2007 e s.m.i., di sanare eventuali carenze formali della domanda e dei suoi allegati. I documenti mancanti e/o i chiarimenti richiesti devono essere forniti tramite PEC entro 7 giorni consecutivi dalla data della richiesta, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

Articolo 9. Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione delle iniziative

1. Per la realizzazione del progetto previsto dal presente Avviso è disponibile la cifra complessiva massima di euro 190.000,00.
2. Le risorse finanziarie indicate sono da intendersi al lordo dell'IVA e di ogni altro onere.
3. Il percorso formativo deve avere una durata pari a 1.000 ore ad allievo.
4. La calendarizzazione delle attività deve rispettare in via preferenziale il calendario scolastico stabilito dalla Sovrintendenza agli Studi per l'anno scolastico 2023/2024, fatto salvo l'avvio



del corso che deve essere attestato entro la fine di ottobre 2023 o in data ancora successiva, a seguito dell'adozione da parte della Struttura competente di apposito atto di proroga.

5. Il termine dell'operazione, coincidente con la conclusione dell'esame finale, deve essere attestato entro il 30 settembre 2024.

Articolo 10. Spese ammissibili

1. Il contributo pubblico massimo finanziabile, così come identificato al precedente articolo 9, commi 1 e 2, è teso alla remunerazione dei costi derivanti dall'organizzazione delle attività didattiche e include:
 - a. il costo complessivo del corso calcolato applicando le opzioni di semplificazione dei costi di cui ai successivi commi 2 e 3;
 - b. il costo dei processi di riconoscimento dei crediti formativi, che potranno essere attivati nelle forme e nelle modalità specificate ai successivi commi 4 e 5;
 - c. l'importo da destinarsi alla copertura delle spese relative all'esame finale, secondo quanto previsto al successivo comma 6.
2. La sovvenzione relativa alla realizzazione delle attività corsuali è calcolata tramite l'applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed in particolare le tabelle standard di costi unitari, ai sensi dell'art. 67 comma 1 lettera b) del Reg. UE 1303/2013, definite dall'Autorità di Gestione del PO FSE 2014/20 nell'apposito documento "Metodologia per la definizione di tabelle standard di costi unitari (UCS) per i percorsi formativi per l'inserimento lavorativo, i percorsi formativi nell'ambito dell'obbligo scolastico e formativo, la formazione permanente e la formazione post diploma", di cui al PD 670/2020. In tale documento sono state definite apposite UCS denominate "UCS Percorsi formativi nell'ambito dell'obbligo scolastico" utili al finanziamento di "percorsi di leFP o in ogni caso rivolti prioritariamente a giovani minorenni finalizzati al conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale" e che risultano pertanto applicabili all'iniziativa di cui trattasi.
3. L'UCS di cui al precedente comma, pari a **128,00 euro/ora**, è comprensiva di tutte le attività e le spese connesse all'organizzazione e all'erogazione dell'intervento formativo, secondo i vincoli di realizzazione previsti dalla scheda azione. Tali UCS sono da valorizzare all'interno della voce "B.2.22 - UCS Formazione obbligo scolastico e formativo" del piano finanziario del progetto: la determinazione della sovvenzione relativa alla realizzazione delle attività corsuali

deve risultare a progetto quale moltiplicazione dell'UCS per il totale complessivo delle ore previste dal corso (ore teoria + ore stage). Nel caso in cui sia prevista la suddivisione del gruppo classe in sottogruppi, deve essere esposta un'unica UCS, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 20 punto A.1 - comma 2.

4. Sono inoltre considerate ammissibili e remunerabili le attività legate ai processi di riconoscimento di crediti formativi così come disciplinati dall'apposita Direttiva approvata con DGR 1175/2022¹. Il processo di riconoscimento può essere attivato, su richiesta dei singoli allievi:
 - a. in fase di ammissione al percorso formativo, al fine di consentire l'accesso ai soggetti di cui al precedente art. 7 comma 1 lettera iv. (crediti di ammissione) ovvero per mettere in valore apprendimenti già acquisiti in contesti formali, non formali o informali e pertanto personalizzare il percorso, dispensando il soggetto dalla frequenza e/o dalla prova di uno o più moduli del percorso (crediti in ingresso);
 - b. nel corso della realizzazione del percorso formativo, per mettere in valore apprendimenti acquisiti successivamente all'avvio del percorso ma in altri contesti (formali, non formali o informali) e pertanto personalizzare il percorso, dispensando il soggetto dalla frequenza e/o dalla prova di uno o più moduli del percorso (crediti in itinere).

5. Le attività connesse al riconoscimento di crediti sono remunerate tramite l'applicazione di costi unitari definiti dal Regolamento delegato (UE) n. 2021/702 della Commissione del 10/12/2020 nell'ambito delle azioni previste nel PON IOG 2014IT05M9OP0013², in ragione della stretta analogia con le azioni previste nel succitato Programma e con le seguenti modalità:
 - a. le attività di assistenza individuale, come per la Misura 1.C – Orientamento specialistico del succitato PON, sono riconosciute tramite un'UCS del valore di 39,94 € per ogni ora di attività svolta. Sono rimborsate, per ciascun destinatario a favore del quale sia necessario attivare la procedura, al massimo 10 ore di attività di cui al

¹ Si precisa che tali attività sono considerate remunerabili distintamente ed in aggiunta rispetto all'UCS prevista per la realizzazione delle attività corsuali (commi 4 e 5 del presente articolo) in ragione del fatto che, nell'ambito dell'elaborazione della succitata UCS, le attività connesse al riconoscimento crediti non erano previste in alcuno dei progetti selezionati a formare il campione utilizzato e nei relativi piani finanziari non risulta essere valorizzata alcuna voce attinente tale attività.

² Gli importi presi a riferimento sono considerati al lordo dell'aggiornamento alla rivalutazione monetaria effettuata con deliberazione n. % del Commissario Straordinario di ANPAL in data 12/04/2023.



massimo 8 erogate in presenza del destinatario e al massimo 2 per le attività di back office (assistenza indiretta). Tali UCS sono da valorizzare all'interno della voce "B.2.2 - Orientamento" del piano finanziario del progetto;

- b. le attività formative individuali da realizzarsi al fine di colmare eventuali debiti formativi evidenziati in esito al processo di riconoscimento crediti di ammissione da considerarsi aggiuntive rispetto al monte ore previsto dal percorso (così come previsto dalle "Disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti formativi da applicare alle attività di formazione professionale" di cui alla DGR 1175/2022) sono rimborsate tramite l'applicazione del costo unitario di 45,00 euro in coerenza con quanto previsto dal succitato PON nell'ambito delle attività formative individuali e individualizzate. Il numero massimo di ore ammissibili è pari a 18 per singolo partecipante e pari complessivamente a 54 per l'intero progetto. Nello svolgimento di tali attività devono essere rispettate le stesse procedure ed assicurati i medesimi adempimenti previsti per le attività di docenza ordinaria. Le UCS di cui trattasi sono da valorizzare all'interno delle voci "B.2.32 - UCS Attività di recupero PON IOG" del piano finanziario del progetto.
6. Con riferimento all'esame finale per il conseguimento del diploma professionale viene ammesso un rimborso, per ciascuna commissione di certificazione, pari al massimo a euro 4.000,00, che sono riconosciuti a costo reale ai sensi delle "Disposizioni per il riconoscimento delle spese sostenute per l'organizzazione e la gestione dei procedimenti di certificazione delle competenze, ivi compresi gli esami per il conseguimento di qualifiche e abilitazioni professionali" approvate con Provvedimento dirigenziale n. 3419/2022. Tali spese sono da valorizzare all'interno della voce "B.2.6 - Esami" del piano finanziario di ciascuno dei due corsi di indirizzo da prevedere nell'articolazione del progetto.
7. L'Amministrazione regionale si riserva, sulla base delle disponibilità del bilancio, di procedere all'aumento del finanziamento concesso, anche oltre il limite del costo massimo previsto di cui all'art. 9, al fine di coprire costi aggiuntivi legati alla realizzazione dei progetti e al momento attuale non prevedibili e relativi a:
- Presenza di personale di sostegno al gruppo classe per promuovere l'inserimento di allievi in situazione di disabilità di cui alla Legge 104/92;
 - Attività aggiuntive di recupero, oltre al monte ore già previsto e declinato nei vincoli di attuazione allegati alla scheda azione del presente avviso.
8. Il costo complessivo massimo finanziabile per progetto, così come definito all'art. 9 ed eventualmente ridefinito in funzione di quanto previsto al precedente comma 7, NON



include il finanziamento dei sostegni economici connessi all'attivazione dei contratti di apprendistato previsti nell'ambito delle Disposizioni sperimentali per l'attuazione di percorsi di apprendistato di cui all'art. 43 del d.lgs. 81/2015 e al decreto interministeriale 12/10/2015 nell'ambito dei percorsi di leFP di cui alla DGR 740/2022: laddove ricorresse la necessità, l'Amministrazione regionale garantisce la copertura finanziaria di tali interventi tramite l'utilizzo di risorse assegnate dallo Stato e specificatamente dedicate al sistema di leFP e all'apprendistato.

Articolo 11. Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

1. La scadenza per la presentazione dei progetti e delle relative richieste di finanziamento è fissata per le **ore 17.00 del giorno 23 giugno 2023**: la valutazione da parte del Nucleo di valutazione di cui all'art. 12 è avviata successivamente alla scadenza sopra citata.
2. Il procedimento di valutazione delle iniziative si conclude al massimo entro 30 giorni.
3. I progetti devono essere redatti su apposito formulario presente nel sistema informativo SISPREG2014, reso disponibile per la compilazione sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta: www.regione.vda.it – Canale Tematico “Europa”, link “SISPREG2014”, previa procedura di Accounting al sistema. Il formulario dovrà essere inoltrato esclusivamente per via telematica.
4. In caso di progetti presentati da raggruppamenti è necessario allegare nella sezione “Dati beneficiario” del formulario:
 - a. Per i raggruppamenti già costituiti: atto notarile di costituzione ovvero scrittura privata autenticata.
 - b. Per i raggruppamenti non ancora costituiti: la dichiarazione di intenti a costituirsi in forma associata per la realizzazione del progetto, con l'individuazione dei soggetti, dei ruoli e della quantificazione delle attività, sottoscritta da ogni componente, che deve essere individualmente accreditato. In particolare la dichiarazione deve individuare il soggetto capofila, che deve assumere tra l'altro le funzioni indicate al precedente articolo 5 comma 7.
5. Vista l'articolazione dell'intervento che prevede la presenza di due indirizzi distinti nell'ambito di una stessa classe, nel formulario occorre prevedere:



- a. Un quadro attività relativo alle parti comuni del percorso che verranno svolte congiuntamente da tutti gli allievi della classe perché relativi alle competenze di base o perché ritenuti trasversali rispetto agli indirizzi previsti. In tale quadro sono da prevedere inoltre le attività di alternanza realizzate secondo la modalità dello stage e le eventuali attività di alternanza svolte in comune dall'intero gruppo classe;
 - b. Un quadro attività per ciascuno degli indirizzi previsti dal progetto nel quale inserire tutte le parti del percorso che si prevede di svolgere in sottogruppo a seconda del titolo in esito. Nei quadri di indirizzo sono da inserire esclusivamente le attività di alternanza diverse dallo stage che comportano la realizzazione di attività diversificata rispetto alla figura professionale di riferimento. Nella compilazione di tali quadri deve essere spuntata obbligatoriamente l'indicazione della previsione di un esame finale indicando come tipologia "Qualifica e diploma professionale (IeFP)" e nel campo "Qualifica" la dicitura della figura professionale (e indirizzo) di riferimento: l'esito dell'esame finale deve di conseguenza essere registrato in fase di attuazione nel relativo documento presente sul sistema SISPREG2014.
6. Al formulario dovrà essere obbligatoriamente allegato il documento "Riepilogo articolazione modulare", reso disponibile all'interno del sistema SISPREG2014: all'interno di questo documento devono essere inserite indicazioni circa l'articolazione modulare del percorso con specifiche relativamente alle modalità realizzative.
 7. Contestualmente all'inoltro della proposta progettuale di cui al precedente articolo, occorre inviare, sempre attraverso SISPREG2014, la "Richiesta di finanziamento".
 8. La "Richiesta di finanziamento":
 - deve essere inoltrata esclusivamente dal legale rappresentante (o procuratore speciale) del proponente ovvero del soggetto capofila del raggruppamento costituito o da costituire;
 - deve pervenire entro le ore 17 del giorno di scadenza.
 9. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo (pari a 16,00 €) la domanda deve essere corredata dal numero identificativo della marca da bollo utilizzata, che dovrà essere annullata e conservata dal proponente.
 10. Alla richiesta di finanziamento deve essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:



- a. *in caso di progetti presentati da soggetti già accreditati*, dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante/procuratore del soggetto proponente, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della Legge regionale 19/2007, attestante i poteri di firma del sottoscrittore e l'inserimento del proponente nell'albo degli organismi di formazione accreditati di cui alla DGR 1420/2020 (*All. n. 1 alla Richiesta di Finanziamento*). Tale documento comprende inoltre dichiarazioni utili al rispetto dei prerequisiti previsti per l'accesso ai finanziamenti di cui trattasi. In caso di progetti presentati da raggruppamenti costituiti o da costituire, la dichiarazione deve essere presentata da ciascun soggetto componente il raggruppamento;
- b. *in caso di progetti presentati da soggetti non accreditati*, dichiarazione resa dal legale rappresentante/procuratore del proponente, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenti amministrativi (D.P.R. 445 del 28/12/2000) e della Legge regionale 19/2007 (*All. n. 2 alla Richiesta di Finanziamento*), attestante
- b.i. i poteri di firma del sottoscrittore,
 - b.ii. la data di presentazione della richiesta di accreditamento,
 - b.iii. i dati utili alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte della SRRAI.
- Tale documento comprende inoltre dichiarazioni utili al rispetto dei prerequisiti previsti per l'accesso ai finanziamenti di cui trattasi. In caso di progetti presentati da raggruppamenti costituiti o da costituire, la dichiarazione deve essere presentata da ciascun soggetto componente il raggruppamento;
- c. dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, secondo il modello presente all'allegato 3 della richiesta di finanziamento, prodotta e sottoscritta da ciascuno dei soggetti previsti all'art. 85 del d.lgs. 159/2011. Tale dichiarazione:
- c.i. deve essere presentata per tutte le società/enti componenti, laddove il progetto sia presentato da parte di un raggruppamento;
 - c.ii. deve essere presentata per tutte le società alle quali si prevede, già in fase di deposito del progetto, di delegare parte dell'attività formativa ai sensi dell'art. 52 delle Direttive;
 - c.iii. non deve in ogni caso essere trasmessa da parte dei soggetti per i quali, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. a), decreto legislativo 159/2011, tale documentazione non sia richiesta;



- d. dichiarazione resa dal legale rappresentante delle società alle quali si prevede, già in fase di deposito del progetto, di delegare parte dell'attività formativa ai sensi dell'art. 52 delle Direttive e attestante i dati utili alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) (All. N. 4 alla Richiesta di Finanziamento);
- e. per quanto riguarda i locali di svolgimento delle attività formative:
- i. dichiarazione attestante la disponibilità per tutta la durata del percorso di due aule ad uso esclusivo della capienza minima di 12 allievi situate sul territorio regionale, nella quale sia indicata la localizzazione e se già ricomprese tra le sedi oggetto di accreditamento ordinario o di leFP;
 - ii. dichiarazione attestante la disponibilità per tutta la durata del percorso di laboratori idonei allo svolgimento dell'attività formativa di cui trattasi situati sul territorio regionale;
 - iii. documentazione attestante la localizzazione, le planimetrie, il layout e le strumentazioni a disposizione per i laboratori;
- f. protocollo di collaborazione scritto, sottoscritto dai legali rappresentanti del soggetto realizzatore e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore afferente al progetto, nel quale siano esplicitate dettagliatamente le attività e le modalità di coinvolgimento delle associazioni nelle diverse fasi del progetto: progettazione, monitoraggio e realizzazione dei percorsi, oltre che la sensibilizzazione e la promozione congiunta del contratto di apprendistato di 1° livello;
- g. ogni altra documentazione utile alla valutazione dell'istanza.
11. Tutte le dichiarazioni di cui al comma precedente devono essere firmate digitalmente ovvero sottoscritte in originale, scansionate e accompagnate da copia del documento d'identità. In quest'ultimo caso, sarà cura del proponente/capofila conservare agli atti l'originale della documentazione per eventuali verifiche.
12. Le dichiarazioni prodotte dal soggetto ammesso al finanziamento sono soggette al controllo da parte degli uffici preposti, anche in momenti successivi alla fase istruttoria delle domande.



Articolo 12. Modalità di valutazione e approvazione della domanda

A. Valutazione

1. Le operazioni di valutazione sono effettuate da un Nucleo appositamente nominato con nota del Dirigente della Struttura competente e sono svolte a conclusione dell'istruttoria di ammissibilità di cui al precedente articolo 8.

2. Le domande presentate e risultate non conformi ai vincoli definiti nel presente Avviso e nella scheda azione sono escluse dalla valutazione tecnica.

3. La valutazione tecnica dei progetti, ai fini della formazione della graduatoria finale, è effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione delle operazioni:

1) COERENZA ESTERNA (fino a 40 punti)

a) qualità dell'analisi del bisogno e del contesto (fino a 30 punti):

- descrizione della realtà contestuale e dei bisogni cui il progetto è diretto
- definizione del target di intervento
- prefigurazione degli elementi ostacolanti o facilitanti la realizzazione del progetto, con particolare riferimento alla promozione del successo formativo;
- connessione a riferimenti legati ad esperienze e conoscenze disponibili, anche di altri contesti analoghi

b) giudizio di coerenza strategica e integrazione (fino a 10 punti)

- coerenza con il quadro programmatico e normativo
- valore aggiunto in rapporto agli obiettivi specifici della programmazione, con riferimento anche alle azioni poste in campo per la promozione dell'apprendistato di 1° livello

2) COERENZA INTERNA (fino a 50 punti)

a) qualità progettuale (fino a 30 punti)

- chiarezza e articolazione degli obiettivi
- chiarezza e congruenza dell'articolazione didattica
- congruenza delle attività di monitoraggio e valutazione
- adeguatezza delle risorse umane che si prevede di coinvolgere
- qualità dei laboratori messi a disposizione in termini di caratteristiche dei locali e delle attrezzature/strumentazioni disponibili
- disegno progettuale complessivo

b) significatività della proposta (fino a 15 punti)

- impatti sull'ambiente e sostenibilità



- pari opportunità e non discriminazione
 - parità tra uomini e donne
- c) economicità (fino a 5 punti)
- congruità e correttezza in termini di coerenza con le UCS e più in generale rispetto alla correttezza delle voci di preventivo e di congruenza di bilancio della proposta progettuale in relazione ai limiti massimi di spesa indicati. Con riferimento a questo item, è facoltà del Nucleo, in caso si riscontrino anomalie, procedere ad una rideterminazione dei costi
 - elementi di efficienza prefigurati rispetto al costo complessivo, anche in termini di servizi aggiuntivi
- 3) PREMIALITÀ (fino a 10 punti)
- a) Qualità ed efficacia di eventuali specifiche attività previste e tese a contribuire alla riduzione del fallimento formativo (fino a 5 punti)
- b) Incisività ed efficacia di eventuali azioni previste che coinvolgano i partecipanti in attività didattiche innovative, sia sotto il profilo degli strumenti utilizzati che delle metodologie adottate (fino a 5 punti).
4. È facoltà del Nucleo di valutazione richiedere chiarimenti e integrazioni in merito a quanto contenuto nelle proposte progettuali.
5. I progetti sono giudicati finanziabili al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 50/100.
6. In caso di errori di calcolo dei costi all'interno del piano finanziario delle proposte progettuali, il Nucleo di valutazione ne propone al soggetto realizzatore la rideterminazione.

B – Approvazione

1. La Struttura competente approva l'esito della valutazione, identificando il progetto ritenuto idoneo e finanziabile e dando atto degli eventuali altri progetti risultati non idonei alla valutazione ovvero non finanziabili.
2. L'esito complessivo della valutazione è oggetto di pubblicazione sul sito internet della Regione.
3. Per le domande non approvate o escluse, la Struttura competente comunica ai rispettivi soggetti l'esito della procedura con la motivazione dell'eventuale esclusione.
4. Il procedimento di approvazione si conclude in 30 giorni dalla scadenza del presente Avviso.



5. L'atto amministrativo di approvazione dell'esito della valutazione e di concessione dei finanziamenti collegati è subordinato a:
 - a) nei casi previsti, acquisizione della documentazione antimafia, ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
 - b) acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
 - c) richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP).
6. In caso di esito negativo della valutazione o in caso di non ammissione a finanziamento o nel caso in cui un intervento non possa per qualsiasi motivo trovare attuazione, rimangono a carico dell'organismo di formazione i costi sostenuti per le azioni preliminari eventualmente realizzate.
7. Nel caso di progetti approvati che non trovino attuazione, il soggetto realizzatore deve prontamente comunicare al soggetto attuatore le motivazioni del mancato svolgimento.

C – Atto di adesione

1. La Struttura competente provvede a comunicare tramite PEC al soggetto realizzatore l'esito della valutazione, trasmettendo contestualmente il modello di atto di adesione nel quale si definiscono gli adempimenti da seguire nella realizzazione delle iniziative.
2. Il soggetto realizzatore, entro 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica via PEC dell'esito della valutazione e comunque prima di avviare la raccolta delle iscrizioni, è tenuto a riconsegnare, attraverso il sistema informativo SISREG2014, l'atto di adesione firmato digitalmente dal legale rappresentante ovvero sottoscritto in originale, scansionato e accompagnato da copia del documento d'identità.
3. Con l'atto di adesione il soggetto realizzatore, conosciuta l'avvenuta approvazione e il finanziamento dell'operazione, accetta formalmente il finanziamento, si obbliga ad eseguire l'attività e a conformarsi incondizionatamente a quanto stabilito dalle normative comunitarie, nazionali e regionali e dal presente Avviso.
4. L'atto di adesione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 5 della Legge 21 dicembre 1978 n. 845, Legge quadro in materia di formazione professionale.
5. Nel caso di operazioni assegnate a raggruppamenti non ancora costituiti, la costituzione dovrà avvenire entro la data di consegna dell'atto di adesione, pena la decadenza del contributo.
6. In caso di decorrenza dei termini di cui al precedente comma 2, la Struttura competente:
 - a. sollecita la trasmissione, dando un nuovo termine di 10 giorni, nel caso in cui entro il 30° giorno dalla ricezione della nota di cui al comma 1 non siano state avviate fasi



- di realizzazioni del progetto. Decorso inutilmente anche tale secondo termine, si provvede alla revoca del finanziamento e l'annullamento del progetto approvato.
- b. si riserva di applicare una rettifica finanziaria proporzionale al ritardo di consegna, nel caso in cui il soggetto realizzatore abbia avviato la fase di raccolta delle iscrizioni e le eventuali successive fasi di attuazione del progetto.

Articolo 13. Obblighi dei soggetti realizzatori

1. La realizzazione dell'attività finanziata deve rispettare quanto previsto dalle Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo Programma "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)" di cui al Provvedimento dirigenziale n. 5543/2019, fatte salve le deroghe espressamente indicate nel presente Avviso e nell'allegata scheda azione.
2. L'avvio delle attività rivolte ai partecipanti deve essere garantito, anche in deroga all'art. 62, comma 2 delle Direttive e salvo le eventuali proroghe definite all'art. 7 comma 2, entro la fine del mese di ottobre 2023, pena la decadenza del contributo.
3. I titolari di cariche sociali possono essere impegnati in attività specifiche e direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale, ad esempio in qualità di coordinatori, docenti, tutor, orientatori, codocenti, ecc., sulla base di quanto previsto al comma 3 dell'art. 13 delle Direttive regionali.
4. La gestione del progetto e di tutti gli adempimenti ad esso connessi dovrà avvenire tramite l'utilizzo del sistema informativo SISREG2014. In caso di indisponibilità del sistema le comunicazioni dovranno avvenire tramite PEC e sarà cura del soggetto realizzatore, laddove previsto, recuperare i dati non inseriti nel momento in cui il sistema sarà disponibile.
5. Il soggetto realizzatore assicura inoltre l'implementazione e il costante aggiornamento dei dati relativi agli allievi anche sul Sistema Informativo Alunni (SIAL) della Sovrintendenza agli Studi.
6. I partecipanti alle iniziative dovranno compilare le schede di iscrizione su formato cartaceo: sarà cura del beneficiario caricare i dati delle schede di iscrizione pervenute all'interno del sistema informativo SISREG2014 prima dell'avvio delle attività formative.
7. Il soggetto realizzatore è tenuto a realizzare l'intervento conformemente alle indicazioni fornite nella scheda azione e a quanto previsto nel progetto approvato.
8. Il soggetto realizzatore è altresì tenuto a rispettare la vigente normativa in materia di raccolta e trattamento dei dati personali e di tutela delle banche dati.
9. Il soggetto realizzatore è tenuto a conoscere ed applicare la normativa regionale, statale e comunitaria di riferimento per le attività realizzate nell'ambito del sistema regionale di IeFP con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei documenti indicati all'art. 2 del



presente Avviso, e ogni altra norma e provvedimento riferiti alla materia oggetto dell'intervento.

10. Per tutto il periodo di vigenza del finanziamento, il soggetto realizzatore si impegna inoltre a:
- a) Adottare un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto;
 - b) Adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria;
 - c) Accettare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile;
 - d) Presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, secondo le tempistiche di cui all'articolo 15;
 - e) Rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione, così come indicati al successivo articolo 21;
 - f) Rispettare l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio mensile sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del corso;
 - g) Conservare la documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici, attenendosi ai dettami di cui all'articolo 2220 del Codice Civile e impegnandosi a metterla a disposizione degli uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo;
 - h) Indicare il CUP su tutti i documenti che fanno esplicito riferimento all'iniziativa di cui trattasi e in particolare su documenti amministrativi e contabili;
 - i) Garantire che i prodotti di qualsiasi natura costituenti risultato, principale o meno, del presente Avviso, da considerarsi di proprietà della Regione Autonoma Valle d'Aosta, non vengano commercializzati e che, alla conclusione delle attività, siano consegnati alla Regione.
 - j) Rispettare quanto sottoscritto nelle dichiarazioni previste all'interno della Richiesta di finanziamento.
11. Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 del presente Avviso e dalle Direttive regionali.

Articolo 14. Modalità di gestione degli interventi

1. Le operazioni finanziate a valere sul presente Avviso sono regolate dalle Direttive regionali e da ogni altra disposizione derivante dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile.
2. I soggetti realizzatori attuano gli interventi conformemente alle indicazioni fornite nel progetto approvato.



3. Vincoli specifici in merito all'attuazione dell'intervento sono rintracciabili nella scheda azione e nel relativo allegato "Caratteristiche vincolanti", a cui il soggetto realizzatore è tenuto a uniformarsi.

Articolo 15. Modalità di erogazione del finanziamento e rendicontazione delle spese

1. L'erogazione del contributo approvato avviene secondo quanto disciplinato all'art. 108 delle Direttive regionali. Il soggetto realizzatore può pertanto optare per:
 - a. l'erogazione in un'unica soluzione, a saldo. In tal caso l'erogazione, ai sensi di quanto previsto all'art. 109 delle Direttive regionali, avviene successivamente alla conclusione delle operazioni di verifica del rendiconto finale: la Struttura competente, entro 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del verbale definitivo di controllo su SISPREG2014, procede a comunicare al soggetto realizzatore l'importo che quest'ultimo deve includere nella domanda di pagamento. Il soggetto realizzatore, sulla base dell'importo riconosciuto, procede alla presentazione della domanda di pagamento a mezzo PEC alla Struttura competente;
 - b. l'erogazione, in aggiunta all'erogazione del saldo calcolato sulla base degli esiti del controllo di primo livello operato sul rendiconto finale, di acconti, secondo quanto previsto al successivo comma.
2. Con riferimento alla possibilità di erogare acconti nel corso dell'attuazione del progetto, come richiamato al precedente comma 1. lettera b., il soggetto realizzatore può richiedere un acconto pari al massimo all'80% del valore complessivo dell'operazione, subordinato alla sottoscrizione dell'atto di adesione. Tale erogazione è in ogni caso subordinata alla presentazione di idonea polizza fideiussoria a copertura dell'importo richiesto, nei termini e con le modalità definite al comma 6 dell'art. 108 delle Direttive regionali.
3. Preliminarmente ad ogni erogazione la Struttura competente provvede ad effettuare le verifiche inerenti la normativa antimafia e la regolarità contributiva del soggetto realizzatore, attivando, se del caso, l'intervento sostitutivo così come previsto all'art. 31 comma 8bis della legge 98/2013.
4. Le modalità di gestione, riconoscimento ed erogazione degli ulteriori finanziamenti inerenti l'inserimento di allievi apprendisti all'interno dei gruppi classe sono disciplinate nelle Disposizioni di cui alla DGR 740/2022.



Articolo 16. Modifiche dell'Avviso

1. È ammessa la modifica del presente Avviso con riferimento ad aspetti che non rivestono carattere sostanziale e non incidono sulla natura dell'Avviso stesso.
2. Le modifiche sono adottate con Provvedimento del Dirigente della Struttura competente e diventano esecutive dal giorno successivo dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Valle d'Aosta all'interno dell'apposita sezione "Archivio provvedimenti dirigenziali"; il provvedimento può prevedere anche l'eventuale slittamento dei termini di chiusura del procedimento.
3. Le modifiche adottate sono rese disponibili nelle pagine dedicate al sistema regionale di leFP all'interno del canale Lavoro del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta (www.regione.vda.it).

Articolo 17. Modifiche/variazioni del progetto

Al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, possono essere richieste in via eccezionale variazioni rispetto al contenuto del Progetto ammesso a finanziamento, come disciplinate all'art. 65 della Direttive.

Articolo 18. Responsabile del procedimento e informazioni

1. Ai sensi della l.r. n. 19/2007 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente Avviso è il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione (Dirigente responsabile Carla Stefania Riccardi).
2. Il presente Avviso è reperibile sul sito internet della Regione Valle d'Aosta (www.regione.vda.it) nelle pagine del canale "Lavoro"; nelle stesse pagine verranno pubblicate altresì eventuali risposte a quesiti di carattere generale (FAQ) sia in fase di presentazione delle domande che in fase di attuazione.
3. Eventuali informazioni possono essere richieste al Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica "formazionefse@regione.vda.it".



Articolo 19. Tutela della privacy

Il trattamento dei dati da parte della Regione Valle d'Aosta per le finalità della presente iniziativa avverrà nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. I dati personali saranno trattati secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento UE 2021/241.

Articolo 20. Meccanismi sanzionatori

A - Riconoscimento della sovvenzione e decurtazioni previste

La documentazione da produrre a giustificazione dell'attività realizzata e/o della spesa sostenuta è dettagliata nelle Direttive regionali, salvo quanto diversamente previsto nella presente sezione.

A.1 Riconoscimento ore di teoria

1. Sono considerate "ore corso" tutte le ore di teoria, così come definite all'art. 69 comma 2 delle Direttive regionali, rientranti nel monte ore complessivo. Non sono quindi da includere le ore di stage, mentre le attività di alternanza svolte con modalità diverse dallo stage sono da ricomprendere nel calcolo delle "ore corso".
2. In caso di suddivisione del gruppo classe in sottogruppi possono essere riconosciute tante UCS quante sono le ore effettivamente attestate dai docenti con i partecipanti, esclusivamente se:
 - a. per ogni sottogruppo, è attestata la presenza di un docente diverso
 - b. la suddivisione è funzionale all'erogazione di attività didattiche che vengono proposte agli allievi come alternative l'una all'altra, come ad esempio l'insegnamento della religione cattolica e le attività didattiche alternative alla religione.
3. Il riconoscimento della sovvenzione è effettuato, come per la quantificazione a preventivo, moltiplicando il numero di "ore corso" effettivamente svolte per l'UCS di riferimento, fino a concorrenza del finanziamento pubblico approvato per quella voce e salvo l'applicazione delle decurtazioni previste dall'art. 114 comma 5 delle Direttive regionali ed in particolare ai numeri 12, 17, 24, 26 e 35, e di quanto previsto al successivo comma.
5. Le UCS relative alle ore di teoria possono essere riconosciute esclusivamente se sono rispettati i limiti definiti nel progetto con riferimento alle fasce di docenza. In caso di non conformità sono applicate le seguenti decurtazioni:

Erogazione di attività di docenza da parte di soggetti senza requisiti professionali e non classificabili in alcuna delle fasce previste	Non riconoscimento delle UCS corrispondenti alle ore svolte da persone non idonee
Mancato rispetto della distribuzione delle ore per fascia di docenza (così come prevista dal progetto approvato o modificato a seguito di autorizzazione) tramite utilizzo di docenti di fascia inferiore. Il mancato rispetto può derivare anche da un errato inquadramento operato dal soggetto realizzatore, come richiamato al punto 6 dell'art. 114 comma 5 delle Direttive regionali.	Non riconoscimento delle UCS corrispondenti alle ore svolte in eccedenza sulle fasce

6. In considerazione del carattere sperimentale dell'azione finanziata, non si applicano le decurtazioni previste ai punti 1 e 2 dell'art. 114 comma 5.
7. Con riferimento alla decurtazione prevista al punto 22 dell'art. 114 delle Direttive regionali, relativa alle modifiche progettuali effettuate senza autorizzazione/comunicazione, non si considerano ai fini dell'applicazione della decurtazione le attività realizzate in conseguenza dell'improvvisa necessità di sostituire docenti del percorso senza poter assicurare il ricorso ad un docente che possa affrontare parti di attività e/o contenuti previsti dal progetto, ciò in considerazione dell'impossibilità di sospendere l'attività formativa e procedere alla riconvocazione degli allievi data la loro possibile minore età e la particolare organizzazione didattica dei percorsi. Tale deroga è in ogni caso applicabile nel limite massimo del 3% del monte ore previsto per le ore corso. Sarà in ogni caso cura del soggetto realizzatore garantire che il docente che non ha potuto svolgere la propria attività proceda ad una rimodulazione della propria programmazione affinché gli allievi raggiungano il livello minimo di competenza connesso con l'attività non svolta. Nel caso in cui la riprogrammazione comporti una modifica dell'articolazione complessiva del percorso, è invece necessario procedere con una richiesta di autorizzazione alla variazione, così come disciplinato dalle Direttive regionali.

A.2 Riconoscimento ore di stage

1. Con riferimento alle attività di stage, la determinazione del contributo spettante è calcolata tenendo conto della media aritmetica delle ore frequentate dagli allievi validi al termine del

percorso in quanto frequentanti almeno il 70% del monte ore complessivo, prendendo a riferimento quanto previsto nella sottostante tabella:

Percentuale media di frequenza degli allievi che hanno iniziato lo stage e che sono risultati validi rispetto al monte ore previsto	Ore riconosciute rispetto a monte ore previsto
Tra il 100% e l'80%	100%
Tra il 79,99% e il 70%	90%
Tra il 69,99% e il 60%	80%
Tra il 59,99% e il 50%	70%
Tra il 49,99% e il 40%	60%
Tra il 39,99% e il 30%	50%
Tra il 29,99% e il 20%	40%
Sotto al 20%	0%

2. Sono in ogni caso esclusi dal conteggio della media gli allievi che, seppur considerati validi:
 - a. non hanno effettuato alcuna attività di stage
 - b. hanno sostituito, in quanto allievi apprendisti, l'attività di stage con attività di formazione interna all'impresa.

3. In ragione delle modalità di rendicontazione delle ore di stage di cui al precedente comma 1, si precisa che per tali ore deve essere previsto uno specifico pagamento all'interno dell'applicativo SISPREG2014 nella relativa Voce di spesa del piano finanziario, distintamente dalle ore di teoria rendicontate sulla voce medesima. In sede di caricamento di tale pagamento, per la parte inerente lo stage, occorre inserire nel campo note la dicitura "Rilevazione relativa all'attività di stage" al fine di poterla distinguere dalle ore di teoria.

4. Relativamente alle attività di stage, sono applicate le sanzioni identificate ai numeri 9, 13, 14 e 18 di cui all'art. 114 delle Direttive regionali.



A.3 Riconoscimento ore di assistenza finalizzata al processo di riconoscimento crediti

1. Il riconoscimento delle attività di assistenza (diretta e indiretta) nell'ambito dei processi di riconoscimento crediti è calcolato quale prodotto tra le ore effettivamente realizzate per ciascun singolo allievo e l'UCS applicabile, fino a concorrenza del numero di ore richieste a preventivo dal soggetto realizzatore e nel caso in cui siano attestate le condizioni di cui ai successivi commi.
2. Le ore effettuate in presenza dell'allievo devono essere comunicate preventivamente alla Struttura competente e tracciate su registri obbligatori vidimati dall'Amministrazione regionale che verranno sottoscritti sia dall'allievo che dal tutor di credito, mentre le ore di assistenza indiretta devono risultare da tabelle riepilogative delle attività realizzate firmate dal tutor di credito e delle altre risorse che intervengono nel processo e sottoscritte dal legale rappresentante o da suo delegato.
3. Il tutor di credito incaricato deve possedere le competenze tecniche previste dalla disciplina vigente: il suo CV, sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000, unitamente ad un documento di identità in corso di validità al momento dell'attribuzione dell'incarico, deve essere allegato in fase di attuazione del progetto in SISPREG2014 nell'area dedicata alle Figure professionali.
4. L'erogazione di attività da parte di soggetti privi dei requisiti previsti comporta il non riconoscimento delle UCS corrispondenti.

A.4 Riconoscimento ore di formazione aggiuntiva erogata in relazione ai progetti individualizzati elaborati in esito ai processi di riconoscimento crediti

Il riconoscimento delle UCS relative avviene fino a concorrenza del finanziamento pubblico approvato per quella voce. L'erogazione di tali attività deve osservare le disposizioni ordinariamente previste per le attività di docenza nell'ambito delle Direttive regionali e deve essere effettuata da docenti in possesso delle caratteristiche almeno di fascia C, pena il mancato riconoscimento delle UCS corrispondenti alle ore svolte da persone non idonee.

A.5 Riconoscimento dei costi relativi all'esame finale

1. Per quanto concerne la tipologia di spesa sopra richiamata, la relativa quota di sovvenzione viene riconosciuta sulla base dei costi realmente sostenuti dal soggetto realizzatore. I costi per essere considerati ammissibili devono essere:
 - pertinenti e imputabili all'operazione

- corrispondenti a pagamenti effettuati
 - riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento
 - comprovabili (nel caso di DPI, deve essere presente la ricevuta di consegna agli allievi)
 - legittimi
 - contabilizzati
 - contenuti nei limiti autorizzati
 - documentati con giustificativi.
2. Relativamente a tali spese, sono applicate inoltre le sanzioni identificate al numero 27 di cui all'art. 114 delle Direttive regionali.

A.6 Decurtazioni generali

1. Oltre a quanto indicato alle precedenti lettere da A a E del presente articolo e a quanto previsto ai numeri 3, 4, 16, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 30 e 34 dell'art. 114 comma 5 delle Direttive regionali, si applicano le seguenti sanzioni/decurtazioni:

Ammissione al corso di uno o più allievi privi dei requisiti richiesti	Applicazione di una sanzione pari all'1% per ogni allievo privo di requisiti del finanziamento complessivamente riconosciuto al termine dell'operazione e non riconoscimento delle spese direttamente connesse all'allievo privo dei requisiti (La presente sanzione si aggiunge a quanto previsto dalle Direttive regionali – art. 114 comma 5 numero 5, in relazione al fatto che, come indicato al comma 6 del paragrafo A del presente articolo, alle iniziative di cui trattasi non sono applicate decurtazioni connesse al numero di allievi validi che giungono al termine dei percorsi)
La stessa persona ricopre il ruolo di direttore o coordinatore e di tutor	Non sono computabili ai fini dell'attestazione del numero minimo di ore di tutoraggio previsto a progetto, così come previsto nei vincoli di attuazione della scheda azione di riferimento del progetto, le attività svolte da soggetti che ricoprono ruoli incompatibili . Tali ore pertanto verranno considerate come non realizzate ai fini dell'applicazione della sanzione n. 34 di cui all'art. 114 comma 5 delle Direttive regionali (La presente sanzione sostituisce quanto previsto dalle Direttive regionali – art. 114 comma 5 numero 31)



2. Non trovano invece applicazione, in quanto non coerenti con la tipologia e le finalità dell'attività prevista, le sanzioni/decurtazioni riportate ai numeri 7, 8, 10, 11, 15, 25, 32, 33 e 36 dell'art. 114 comma 5 delle Direttive regionali.

B - Revoca del contributo

1. La struttura competente si riserva di deliberare la revoca, anche parziale, del contributo nei seguenti casi:
 - sostanziale difformità tra quanto previsto nella proposta progettuale e quanto attuato;
 - mancata attivazione del corso, anche per carenza di adesioni;
 - presentazione di false dichiarazioni e/o di falsa documentazione;
 - revoca dell'accreditamento;
 - irregolarità nella documentazione antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011;
 - mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli;
 - mancata riconsegna dell'atto di adesione entro il termine stabilito all'art. 12, lettera B comma 4;
 - altre gravi irregolarità rispetto a quanto previsto dal presente Avviso.
2. Allo scopo di agire nell'interesse degli allievi del percorso formativo, nei casi in cui la revoca intervenga in fase di erogazione delle attività, la struttura competente può consentire la prosecuzione delle attività in essere, con il riconoscimento dell'attività svolta e della relativa sovvenzione.

Articolo 21. Comunicazione

Il soggetto realizzatore è tenuto a garantire la presenza dei seguenti loghi:

- l'emblema del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
- l'emblema della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

I loghi di cui sopra sono rintracciabili nelle pagine del sito istituzionale della Regione (www.regione.vda.it) presenti nel canale "Lavoro".



Articolo 22. Controversie e Foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Aosta.

Articolo 23. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dall'Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei Piani e programmi di riferimento settoriale.

Con riferimento alle disposizioni in merito alla gestione dei corsi si fa rinvio alle Direttive FSE di cui al PD 5543/2019.

Articolo 24. Allegati

Fa parte integrante e sostanziale del presente Avviso la Scheda Azione identificata con il codice "IFP.10107.23AD.0".

Soggetti

Ruolo	Soggetto	Note	Data inizio	Data fine
Programmatore (soggetto cui compete la decisione di finanziare il progetto)	RAVA - Struttura Politiche della formazione (INIZIALE)			
Controllore di primo livello	RAVA - Struttura Politiche della formazione (INIZIALE)			
Responsabile del Controllo di 1° livello	RAVA - Struttura Politiche della formazione (INIZIALE)			
Struttura Responsabile Attuazione Intervento (SRRAI)	RAVA - Struttura Politiche della formazione (INIZIALE)			

Elementi di programmazione

Asse/OT:	Asse 3 - Istruzione e formazione / OT10 - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente												
Priorità di investimento:	10.i) Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e promozione dell'uguaglianza di accesso a una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione												
Obiettivo specifico:	10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa												
Azione da Programma:	10.1.7 - Percorsi formativi di IFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell'offerta in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori per aumentarne l'attrattività												
Denominazione Azione:	Percorso di quarto anno leFP nel settore del benessere a.s. 2023/24												
Sintesi Azione:	A valere sulla presente scheda è previsto il finanziamento di un percorso formativo nell'ambito del sistema di leFP volto all'acquisizione di un titolo di Diploma professionale di IV livello EQF relativo alle figure professionali di Tecnico dell'acconciatura e Tecnico dei trattamenti estetici previste dal Repertorio nazionale delle figure di leFP e correlate ai profili professionali di Acconciatore e di Estetista del Repertorio regionale.												
Classificazione protocollo:	5.22.b.20 - FORMAZIONE PROFESSIONALE												
Progetto strategico:	NO												
Piano scuola d'eccellenza:	NO												
Costo complessivo previsto:	190.000,00												
Responsabilità gestionale:	Regia												
Dotazione finanziaria pubblica:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale UE</th> <th>Totale Stato</th> <th>Totale Regione</th> <th>Totale Altro pubblico</th> <th>Totale Risorse aggiuntive statali</th> <th>Totale Risorse aggiuntive regionali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">190,000.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> </tbody> </table>	Totale UE	Totale Stato	Totale Regione	Totale Altro pubblico	Totale Risorse aggiuntive statali	Totale Risorse aggiuntive regionali	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
Totale UE	Totale Stato	Totale Regione	Totale Altro pubblico	Totale Risorse aggiuntive statali	Totale Risorse aggiuntive regionali								
0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00								

Capitolo	Richiesta	Anno	Descrizione	Fonte	Importo
20917	20917	2023	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private su fondi assegnati dallo stato per lo svolgimento di attività formative nell'ambito dei contratti di apprendistato	Altro Pubblico	190.000,00

Descrizione programmazione

Identificazione e caratteristiche del contesto territoriale e settoriale:	L'identificazione delle figure professionali in esito è stata effettuata sulla base di una ricognizione rispetto agli interessi dei giovani coinvolti nei percorsi triennali di leFP in corso e in relazione alla situazione del mercato del lavoro
---	---

Principali problematiche che vengono affrontate attraverso l'Azione:

Necessità di qualificazione e specializzazione della forza lavoro per un miglior inserimento lavorativo.

Obiettivo specifico dell'Azione:

Il progetto interviene quale offerta di specializzazione da offrire in prima battuta ai giovani che concludono un percorso triennale di leFP coerente con le figure professionali in esito ma anche a tutti quei giovani che nel passato hanno ottenuto una qualifica coerente, per cercare di contenere il fenomeno della disoccupazione giovanile, favorendo l'inserimento lavorativo o l'avvio di lavoro autonomo.

Descrizione dell'Azione:

Percorso annuale nel sistema regionale di leFP da avviarsi nell'anno formativo 2023/24 e finalizzato all'ottenimento di un diploma professionale di Tecnico dell'acconciatura o Tecnico dei trattamenti estetici

Complementarietà, sinergie e coerenze

Quadro strategico regionale e altri documenti strategici europei, statali e regionali:	L'attuazione dell'intervento di cui trattasi si colloca nell'ambito della nuova impostazione dei percorsi di IeFP avviata a livello nazionale con il progetto sperimentale sul sistema duale di cui all'Accordo Stato-Regioni del 24/09/2015 e a livello regionale con la DGR 8/2016: con un approccio formativo orientato al mondo del lavoro e alle sue esigenze si vuole favorire un più agile inserimento nel mondo del lavoro, fornendo ai giovani strumenti e competenze direttamente spendibili. L'iniziativa è inoltre coerente con quanto previsto dal PNRR con particolare riferimento all'Investimento 1.4 Sistema Duale (M5C1).
Normativa regionale, statale e europea:	Si rimanda a quanto previsto all'art. 2 dell'Avviso
Strumenti di integrazione:	NON PERTINENTE
Contributo previsto dall'Azione in relazione agli obiettivi della strategia 'Europa 2020':	Non pertinente

Principi trasversali

Impatti sull'ambiente (con particolare riferimento a: impiego efficiente delle risorse, mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, protezione della biodiversità, resilienza alle catastrofi, prevenzione e gestione dei rischi):	SI È prevista, nell'ambito della selezione delle operazioni, l'attribuzione di punteggi premiali alle proposte progettuali che prevedono attività direttamente attinenti al tema. Verranno assegnati fino a 5 punti per la presente priorità.
Parità fra uomini e donne:	SI È prevista, nell'ambito della selezione delle operazioni, l'attribuzione di punteggi premiali alle proposte progettuali che prevedono attività direttamente attinenti al tema. Verranno assegnati fino a 5 punti per la presente priorità.
Pari opportunità e non discriminazione:	SI È prevista, nell'ambito della selezione delle operazioni, l'attribuzione di punteggi premiali con riferimento alla qualità ed all'articolazione dei progetti di inserimento (personalizzazione dei percorsi e/o servizi aggiuntivi) nell'area dei bisogni educativi speciali (BES). Verranno assegnati fino a 5 punti per la presente priorità.

Orientamenti della Politica regionale di sviluppo

Dimensione collettiva:	NON PERTINENTE
Sostenibilità del Progetto, anche successivamente al periodo di cofinanziamento, sotto i seguenti profili:	organizzativo, ovvero la capacità del beneficiario di continuare ad assicurare il management e l'insieme delle altre risorse necessarie per dare continuità al progetto: NO finanziario, ovvero la capacità del beneficiario di continuare ad assicurare la copertura dei costi di gestione a regime, necessari per dare continuità al progetto: NO degli effetti, ovvero la capacità del beneficiario di dare continuità al progetto in termini di produzione di risultati positivi (ragionevolmente incrementandoli): NO
Focalizzazione sulla specificità alpina così come declinata nella RIS3 della Valle d'Aosta:	NO
Approccio partecipativo:	NON PERTINENTE

Principi guida di selezione delle operazioni

Principi guida di selezione delle operazioni previsti dal P.O. per la priorità di investimento selezionata:	Nell'ambito della selezione delle operazioni verranno assegnati fino a 10 punti per progetti che dimostrino elementi di coerenza con le seguenti premialità: -Qualità ed efficacia di specifiche attività atte a contribuire alla riduzione del fallimento formativo (fino a 5punti) -Incisività ed efficacia di azioni che prevedono il coinvolgimento dei partecipanti in attività didattiche innovative, sia sotto il profilo degli strumenti utilizzati che delle metodologie adottate (fino a 5 punti).
---	--

Requisiti programmazione

Raccordo tra interventi:

Tipologia coerenza con strumenti esterni: Non pertinente

Numero massimo di progetti ammessi a finanziamento:

Voci di dettaglio:

1

Tipologia beneficiari (TC25):

Divisione:

1.2 Società di persone

1.3 Società di capitali

1.4 Società Cooperativa

1.5 Consorzio di diritto privato ed altre forme di cooperazione fra imprese

1.7 Ente privato con personalità giuridica

1.9 Impresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classificabile che svolge una attività economica in Italia

2.7 Ente pubblico non economico

Descrizione di dettaglio:

1.2.10 - Società semplice

1.2.20 - Società in nome collettivo

1.2.30 - Società in accomandita semplice

1.2.40 - Studio associato e società di professionisti

1.3.10 - Società per azioni

1.3.20 - Società a responsabilità limitata

1.3.30 - Società a responsabilità limitata con un unico socio

1.3.40 - Società in accomandita per azioni

1.4.10 - Società cooperativa a mutualità prevalente

1.4.20 - Società cooperativa diversa

1.4.30 - Società cooperativa sociale

1.4.40 - Società di mutua assicurazione

1.5.10 - Consorzio di diritto privato

1.5.20 - Società consortile

1.5.30 - Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese

1.7.10 - Associazione riconosciuta

1.7.20 - Fondazione (esclusa fondazione bancaria)

1.7.40 - Ente ecclesiastico

1.7.90 - Altra forma di ente privato con personalità giuridica

2.7.40 - Consorzio di diritto pubblico

Tipologia destinatari:

Tipologia generale:

Cittadini

Condizione nel mercato del lavoro (TC29):

SI

In cerca di prima occupazione

Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG)

Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità)

Studente

Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, in altra condizione)

Appartenenza a Gruppo vulnerabile (TC31):

NON PERTINENTE

Destinatari selezionati:

11 - Giovani

I destinatari sono tutti obbligatori?: SI

Caratteristiche destinatari:	Si rimanda a quanto previsto all'art. 4 dell'Avviso Tipologia	
Soggetti ammessi alla presentazione progetti:	ATI/ATS costituenti	
	ATI/ATS già costituite	
	Organismi di formazione accreditati	
	Organismi di formazione in fase di accreditamento	
Condizioni di ammissibilità:	2 - Sono considerati ammissibili a presentare progetti i soggetti indicati nell'Avviso	
Partecipazione dei progetti approvati al calcolo degli indicatori di efficienza ed efficacia:	NO	In ragione della sperimentality dell'azione, il progetto non verrà considerato ai fini del calcolo degli indicatori previsti dall'Accreditamento delle sedi formative.
Classificazioni ISTAT (ATECO) relative alle attività economiche prevalenti dei progetti finanziabili (TC26):	96.02.01_2007 - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere	
	96.02.02_2007 - Servizi degli istituti di bellezza	
	96.02.03_2007 - Servizi di manicure e pedicure	
Localizzazione fisica:	Tutti i Comuni della Valle d'Aosta	
Termine per ultimazione dei pagamenti:	31/12/2024	

Requisiti FESR

Interventi agevolabili:	
-------------------------	--

Requisiti FSE

Accreditamento:	Formazione per la realizzazione di percorsi di leFP
-----------------	---

Classificazioni

Dati per il CUP

Tipo Progetto (TC05):	06.01
Natura Progetto:	06 - Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unita' produttive)
Tipologia Progetto:	01 - Acquisto servizi reali (inclusa formazione)
Settore Progetto:	11 - Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro
Sottosettore Progetto:	71 - Formazione per il lavoro
Categoria Progetto:	008 - Istruzione e formazione professionale presso centri accreditati per il diploma professionale (iefp)
Iter procedurale (TC46):	0601 - Attribuzione finanziamento

Dati per l'IGRUE

Tipo aiuto (TC06):	Z - Intervento che non costituisce aiuto di stato
Progetto complesso (TC07):	
Campo intervento (TC12.1):	118 - Adozione di sistemi di istruzione e di formazione maggiormente rilevanti per il mercato del lavoro, facilitando la transizione dall'istruzione al lavoro e potenziando i sistemi di istruzione e formazione professionale e la loro qualità, anche attraverso meccanismi per l'anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei piani di studio e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato
Forme finanziamento (TC12.2):	01 - Sovvenzione a fondo perduto
Localizzazione geografica (TC16):	Tutti i comuni valdostani
Tipo di localizzazione (TC10):	A - Areale
Tipo di territorio (TC12.3):	07 - Non pertinente

Meccanismo erogazione territoriale (TC12.4):

07 - Non pertinente

Attività economica (TC12.5):

24 - Altri servizi non specificati

Dimensione tematica secondaria (TC12.6):

08 - Non pertinente

Risultato atteso (TC12.7):

10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa

Altre classificazioni (TC12.9):

Delibera CIPE (TC34):

Anno: 0 Numero: 0 -

Elementi progettazione

Vincoli di dimensionamento finanziario del Progetto:

Note

Il valore massimo finanziabile per il percorso è pari a 190.000,00 euro.

Progettazione FESR

Vincoli di dimensionamento annuo del Progetto:

Vincolo dimensionamento per settore del Progetto:

Settore	Vincolo
---------	---------

Vincolo dimensionamento annuo per settore del Progetto:

Settore	Anno	Vincolo
---------	------	---------

Progettazione FSE

Vincoli di progettazione/attuazione (elementi verificabili già in sede di valutazione dell'offerta):

vedasi allegato "Caratteristiche vincolanti"

Oltre agli elementi indicati nei vincoli di progettazione/attuazione in sede di svolgimento dell'operazione dovranno essere rispettati i seguenti vincoli (elementi verificabili solo in fase di gestione):

vedasi allegato "Caratteristiche vincolanti"

Esercizio dei crediti formativi:

SI

Standard professionale di riferimento:

Tecnico dell'acconciatura o Tecnico dei trattamenti estetici, di cui al Repertorio nazionale delle figure professionali diriferimento per le qualifiche e i diplomi professionali di leFP (Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2019 - Repertorioatti n. 155/CSR) correlati ai profili professionali regionali di Acconciatore e Estetista di cui al PD 3654/2022.

Attestato finale (TC20):

04 - Qualifica e diploma professionale (leFP)

Condizioni per candidatura in elenchi

Descrizione del modello di funzionamento:

Requisiti professionali:

Requisiti di struttura:

Requisiti per l'ammissibilità a finanziamento:

Tipologia Rendicontazione: Opzione semplificate di costo

Iscrizione on-line dei partecipanti sul sito della Regione Autonoma della Valle d'Aosta: NO

Gestione registri: Cartaceo

Voci di spesa ammissibili

Natura	Descrizione Voce di spesa	Totale per attività			Totale per progetto			Forfetiz. costi indiretti
		Costo unitario min	Costo unitario max	Importo totale max	Costo unitario min	Costo unitario max	Importo totale max	
B.2	B.2.2 - Orientamento	39,94	39,94					
B.2	B.2.22 - UCS Formazione obbligo scolastico e formativo	128,00	128,00					
B.2	B.2.32 - UCS Attività di recupero PON IOG	45,00	45,00					
B.2	B.2.6 - Esami		4.000,00	4.000,00				

Forfetizzazione costi: NO

Dati fisici

Indicatori di realizzazione * comuni (TC44)

Descrizione indicatore	Codice	Unità di misura	Fonte dati	Valore atteso
Destinatari	796	Numero	CUP	12,00

* nel PUC corrisponde all'indicatore di OUTPUT

Indicatori di realizzazione * definiti dal Programma (TC45)

Descrizione indicatore	Codice	Unità di misura	Fonte dati	Valore atteso
------------------------	--------	-----------------	------------	---------------

* nel PUC corrisponde all'indicatore di OUTPUT

Indicatori di risultato comuni (TC42)

Descrizione indicatore	Codice	Fonte dati
------------------------	--------	------------

Indicatori di risultato definiti dal Programma (TC43)

Descrizione indicatore	Codice	Fonte dati
------------------------	--------	------------

Documenti

Data/ora creazione	Nome	Titolo	Data documento	Dimensione	Pubblicazione su web
24/05/2023 15:10:39	Scheda AzioneIFP1010723AD0.pdf (408 kB)	Stampa Scheda Azione	24/05/2023	408 kB	SI
24/05/2023 15:12:00	Caratteristiche_vincolanti 23ad.pdf (161.9 kB)	Caratteristiche vincolanti	24/05/2023	161.9 kB	NO

Allegati al formulario

Modello	Ordine	Obbligatorio
Articolazione modulare senza FAD	1	SI

Allegati alla richiesta di finanziamento

Modello	Ordine	Obbligatorio
dichiarazione beneficiario accreditato	1	NO
dichiarazione beneficiario NON accreditato	2	NO
antimafia	3	NO
dati durc	4	NO

Riepilogo Scheda

Step	Data e ora	Utente
Creazione della Scheda Azione	24/05/23 14.19	Di Vito Michela
Inoltro per validazione	24/05/23 15.05	Di Vito Michela
Validata	24/05/23 15.10	Di Vito Michela



**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DI ORGANISMI DI FORMAZIONE ACCREDITATI DI UN PERCORSO FORMATIVO DI QUARTO ANNO NEL SETTORE DEL BENESSERE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) DA AVVIARSI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/24
AVVISO N. 23AD**

Allegato alla scheda azione
CARATTERISTICHE VINCOLANTI

Vincoli di progettazione

ALLIEVI

1. I vincoli per la formazione della classe e, quindi, per l'attivazione del percorso sono i seguenti:

	Percorso misto
N. minimo	12
N. massimo	25

2. Gli allievi da considerare quali "previsti", ai fini della presentazione dei progetti, sono pertanto gli allievi massimi ammissibili per tipologia di percorso.
3. Il numero minimo di allievi per indirizzo è pari a 5.

MONTE ORE E ARTICOLAZIONE

1. Il monte ore complessivo per ciascun allievo deve essere pari a 1.000 ore (sono escluse le ore per la partecipazione all'esame di diploma professionale da realizzarsi dopo la fine del corso).
2. In considerazione del fatto che:
- le iniziative vengono attuate in relazione alla sperimentazione regionale in materia di IeFP di cui alla DGR 8/2016 e sulla base di quanto stabilito dalle Linee guida di cui alla DGR 466/2019 e ss.mm.ii.,
 - i percorsi di cui trattasi sono inseriti nel sistema duale di cui alle "Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale" adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 139 del 2 agosto 2022

l'articolazione del quadro orario deve rispettare i seguenti vincoli:

Competenze di base	Competenze tecnico professionali	Totale
Min. 150 ore Max. 200	Min. 790 ore Max. 840	1.000 ore

Il 50% del monte ore complessivo sopra esposto, pari a complessive 500 ore, è realizzato attraverso attività di alternanza rafforzata¹ o di apprendistato duale² così come dettagliato ai successivi punti 5 e 6.

3. Le attività relative alle competenze di base devono essere strutturate a partire da quanto normato a livello nazionale nell'ambito dell'Accorso Stato Regioni del 1° agosto 2019 (Repertorio atti n. 155/CSR) e recepito dalla Regione nelle Linee guida per l'attuazione dei percorsi di quarto anno, con l'integrazione della lingua francese con riferimento a quanto previsto dall'art. 39 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Devono essere inoltre previste, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera c) del D.lgs 226/2005, attività relative all'Insegnamento della Religione Cattolica (DPR 20/08/2012, n. 176), attività didattiche alternative alla religione e attività relative alle scienze motorie e sportive.

La programmazione deve essere effettuata in stretta connessione con le competenze tecniche.

4. Per quanto attiene invece alle competenze tecnico professionali il riferimento per le attività di progettazione, erogazione e certificazione è rappresentato dai seguenti profili professionali:

- Acconciatore e

- Estetista,

inseriti nell'apposito Repertorio regionale con provvedimento dirigenziale n. 3654/2022 e, nell'ambito dello stesso atto, correlati alle corrispondenti figure professionali di cui al Repertorio nazionale approvato con Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1° agosto 2019 (Repertorio atto n. 155/CSR) di:

- "Tecnico dell'Acconciatura"

- "Tecnico dei trattamenti estetici".

5. Le attività di alternanza, con particolare riferimento al sistema duale, rappresentano un contesto di apprendimento complementare a quello dell'aula e del laboratorio e non hanno esclusivamente lo scopo di finalizzare specifici apprendimenti già affrontati nell'ambito delle attività teoriche e di laboratorio: anche in ragione del monte ore ad esse attribuito e delle modalità con le quali possono essere realizzate, tali attività potranno essere l'occasione per acquisire in maniera completa nuove competenze e pertanto particolare attenzione andrà riservata alla loro progettazione. Il soggetto proponente, all'interno della proposta progettuale, deve:

a. Specificare le competenze che si intendono parzialmente o totalmente formare attraverso questa modalità formativa, precisando come il monte ore attribuito a tale segmento formativo (pari a 500 ore) va ad intaccare il monte ore destinato alle competenze di base o alle tecnico professionali;

b. Indicare le modalità attuative scelte. Si segnala a tal proposito che la modalità principale di realizzazione dell'alternanza rafforzata è rappresentata dallo *stage curricolare*, ma viene altresì ricompresa *l'impresa formativa* intesa come percorso di apprendimento in assetto esperienziale svolto presso una organizzazione no profit interna o esterna all'istituzione formativa, anche costituita ad hoc, per il coinvolgimento diretto degli allievi nell'erogazione di servizi o produzione di beni. È ammessa inoltre una quota di *alternanza simulata*³ nel

¹ Per alternanza rafforzata si intende la specifica modalità di organizzazione didattica dei percorsi di apprendimento in assetto esperienziale in impresa.

² Percorsi di apprendistato per l'acquisizione del diploma professionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.lgs 81/2015.

³ Percorsi di apprendimento e/o orientamento in assetto esperienziale simulato presso l'organismo di formazione o nell'ambito di visite in contesti produttivi aziendali

limite massimo di 100 ore, pari al 20% del monte ore complessivo di alternanza: tali attività possono costituire un prezioso supporto didattico per le tematiche trasversali quali la formazione e cultura della sicurezza sul lavoro, la responsabilità sociale di impresa e le competenze di imprenditorialità.

- c. Descrivere le strategie e le azioni che verranno messe in atto nella progettazione e nel monitoraggio dell'alternanza (scelta delle aziende, accompagnamento dei tutor aziendali, monitoraggio e valutazione delle esperienze, valutazione degli apprendimenti, ...);
 - d. Inserire, nella compilazione del formulario SISPREG2014, per ciascuna delle modalità attuative scelte (di cui al precedente punto b.), un modulo denominato "*Alternanza - (indicare la modalità attuativa di pertinenza)*": la somma delle durate di tali moduli dovrà giustificare le 500 ore previste complessivamente per l'alternanza.
6. Nel caso di presenza di allievi assunti con contratto di apprendistato di 1° livello, l'articolazione del percorso individuale di ciascuno di essi sarà definita dal soggetto realizzatore d'intesa con l'azienda e l'apprendista e inserita nell'apposito Piano Formativo Individuale previsto dalla normativa di riferimento e si potrà distaccare da quanto indicato al comma precedente. L'organizzazione didattica si articolerà in periodi di "formazione interna" e "formazione esterna" all'impresa: i due segmenti formativi si integrano, ai fini del raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati previsti per il conseguimento della diploma professionale. Il monte ore di formazione esterna all'impresa, così come definito all'art. 5 comma 6 lettera a) del decreto interministeriale 12/10/2015, corrisponde a massimo il 50% del monte ore complessivo, pari a complessive 500 ore: tali ore potranno fare riferimento alle competenze di base (di cui al precedente punto 3), alle competenze tecnico professionali (di cui al precedente punto 4) e alle attività di alternanza (di cui al precedente punto 5), con l'esclusione delle ore di stage previste, che dovranno in ogni caso essere sostituite da attività di formazione interna all'impresa.
 7. Con riferimento all'eventuale inserimento di allievi apprendisti nel gruppo classe sarà cura del soggetto realizzatore inserire nel progetto specifiche di dettaglio relativamente alle modalità organizzative che complessivamente saranno adottate per l'attivazione e la gestione dei contratti di apprendistato (promozione, scouting delle imprese, matching, accompagnamento nell'inserimento in impresa, progettazione del Piano Formativo individuale e personalizzazione del percorso di formazione esterna, tutoraggio, definizione delle risorse professionali interessate, ...).
 8. All'interno del progetto presentato deve essere allegato il prospetto riepilogativo dell'articolazione modulare secondo il modello allegato alla scheda azione e reso disponibile anche all'interno del formulario.

ALTRE ATTIVITÀ RICOMPRESE NEL FINANZIAMENTO

1. In aggiunta e ad integrazione del monte ore complessivo devono essere previste **attività di recupero** finalizzate a prevenire l'abbandono formativo ed a promuovere il positivo esito dei percorsi da svolgersi sia in forma individuale che in piccolo gruppo. Tali attività rientrano nel finanziamento complessivo del progetto e non ne deve quindi essere previsto un corrispettivo nel calcolo della sovvenzione.

Nello svolgimento di tali attività devono essere rispettate le stesse procedure ed assicurati i medesimi adempimenti previsti per le attività di docenza ordinaria: non possono quindi essere riconosciute tra le ore di recupero le attività di assistenza allo studio, ma le ore di recupero sono da considerarsi a tutti gli effetti ore di insegnamento, presupponendo quindi l'attività di un docente.

Le ore di recupero devono essere aggiuntive rispetto a quelle previste dal monte ore complessivo del corso e non possono essere conteggiate come presenze ai fini del conteggio della frequenza degli allievi.

Sono considerate ricomprese nel finanziamento un numero di ore di recupero pari a 80: l'organismo di formazione deve indicare e descrivere a progetto le modalità di attivazione delle attività stesse. Tali attività possono essere realizzate anche durante il periodo estivo.

Nel caso in cui l'organismo di formazione, in fase di gestione, rilevi la necessità di erogare un numero maggiore di ore di recupero, deve farne apposita richiesta alla Struttura competente che, in base alla disponibilità finanziaria, può approvare l'erogazione di un finanziamento a copertura di un massimo di ore aggiuntive pari a 25.

2. Devono essere previsti momenti strutturati di **accertamento** periodico degli apprendimenti degli allievi che confluiscono in momenti collegiali di scrutinio e che costituiscono la base per la **valutazione** finale finalizzata all'ammissione all'esame conclusivo del percorso. La proposta formulata in sede di presentazione del progetto può essere integrata/modificata in ragione degli esiti delle azioni di sistema legate al tema che potranno essere realizzate dall'Amministrazione regionale nell'ambito della sperimentazione di cui alla DGR 8/2016 o della messa a regime del sistema di leFP: le eventuali modifiche ed integrazioni a quanto previsto in sede di proposta progettuale dovranno essere approvate dalla Struttura competente a seguito di formale richiesta del soggetto realizzatore.

Il progetto deve dettagliare, in coerenza con quanto previsto dalla DGR 466/2019 e ss.mm.ii., l'impianto relativo all'accertamento degli apprendimenti e alla valutazione finale.

Vincoli di attuazione

Il rispetto dei seguenti vincoli dovrà essere assicurato nel corso di svolgimento delle operazioni in aggiunta a quanto già indicato nelle "Caratteristiche vincolanti delle proposte progettuali"

ALLIEVI

Per il percorso di cui trattasi non sono ammessi uditori.

I partecipanti devono compilare le schede di iscrizione su formato cartaceo: sarà cura del soggetto realizzatore caricare i dati delle schede di iscrizione pervenute all'interno del sistema informativo SISPREG2014 prima dell'avvio delle attività formative.

La registrazione delle presenze degli allievi è effettuata su supporto cartaceo: i registri sono richiesti dal soggetto realizzatore tramite il sistema SISPREG2014 e consegnati da parte della Struttura competente a seguito di vidimazione.

ALLIEVI APPRENDISTI

Per quanto riguarda la presenza nel gruppo classe di allievi apprendisti, ad integrazione delle ordinarie modalità di gestione, si riportano di seguito alcuni adempimenti aggiuntivi specifici.

In relazione al fatto che per gli allievi apprendisti viene steso e allegato al contratto un Piano Formativo Individuale (PFI) che dettaglia le attività di formazione suddivise tra Formazione interna all'impresa e Formazione esterna presso l'organismo di formazione di formazione, il soggetto realizzatore è tenuto a:

- trasmettere all'impresa il calendario di tali attività con congruo anticipo al fine di permettere la pianificazione delle attività formative e delle attività lavorative. Il format di calendario è reso

disponibile dalla Struttura competente al soggetto realizzatore e comprende tra l'altro informazioni circa il monte ore dei singoli segmenti e le competenze da sviluppare nell'ambito delle attività di formazione interna declinate in compiti operativi;

- per quanto attiene la formazione interna:
 - a) dotare l'apprendista dell'apposito registro individuale, secondo il format messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Tale registro, essendo annoverato tra i registri obbligatori, deve essere vidimato e consegnato da parte della Struttura competente. Nella compilazione del registro si dovranno tenere in considerazione i seguenti elementi:
 - i. nel campo "compiti operativi" è sufficiente indicare il codice numerico del compito inserito nel calendario individuale;
 - ii. la presenza in impresa del tutor formativo deve essere rilevata nel registro nell'apposita colonna "Tracciatura delle visite in impresa da parte del tutor formativo". Il tutor dovrà quindi apporre la sua firma nella tabella riepilogativa di deposito delle firme e provvedere, nel corso delle singole visite, a sottoscrivere la riga relativa alla giornata di riferimento, indicando anche la durata della visita (dalle ore...alle ore...) nel caso in cui la riga di riferimento sia dedicata anche ad altre attività;
 - b) al fine di dare evidenza delle attività svolte ed in considerazione dei vincoli del sistema SISPREG2014 che non permettono di gestire questa tipologia di formazione, il soggetto realizzatore è tenuto a trasmettere alla Struttura competente tramite PEC i seguenti elementi:
 - l'elenco delle imprese che hanno assunto allievi del percorso, identificando anche l'apprendista di riferimento. L'elenco andrà aggiornato in occasione dell'accensione di nuovi contratti e/o in caso di cessazione di contratti attivati in precedenza;
 - la scansione dei PFI e del calendario preventivo elaborato inizialmente (non sarà necessario trasmettere gli aggiornamenti di tali documenti, salvo specifica richiesta da parte della Struttura competente);
- per quanto riguarda la formazione esterna, inserire come ordinariamente previsto la presenza/assenza dell'allievo apprendista sul registro di aula della classe o del sottogruppo di indirizzo, al fine di tenere traccia delle attività che secondo la programmazione individuale del calendario prevede la partecipazione dell'apprendista;
- prevedere l'indicazione nel registro di aula della dicitura "NON PREVISTO" in luogo della firma dell'allievo apprendista laddove l'attività svolta non debba essere frequentata da quest'ultimo perché sostituita con formazione interna all'impresa.

CALENDARIO E SEDE DEI CORSI

1. La calendarizzazione delle attività deve rispettare in via preferenziale il calendario scolastico stabilito dalla Sovrintendenza agli Studi per l'anno scolastico 2023/24, fatto salvo l'avvio del corso che deve essere attestato entro la fine di ottobre 2023 o in data ancora successiva, a seguito dell'adozione da parte della Struttura competente di apposito atto di proroga.
2. Possono essere previsti periodi di sospensione dell'attività didattica in corso d'anno che devono essere, in linea generale, coerenti con quanto stabilito dalla Sovrintendenza agli Studi per le Scuole.
3. La sede del corso può essere variata previa comunicazione alla Struttura competente e alle famiglie degli allievi con un preavviso di almeno 1 mese.

ATTIVITÀ FORMATIVA SVOLTA AL DI FUORI DELLE SEDI DI CORSO

In caso di attività formativa, diversa dallo stage, svolta al di fuori delle sedi previste per la realizzazione del percorso (es. viaggi di istruzione, visite didattiche o aziendali, attività formative outdoor,...) dovrà essere assicurata la presenza, insieme al gruppo classe o al sottogruppo, di almeno un docente del percorso: il calcolo della sovvenzione avverrà sulla base del numero di ore corrispondenti alla durata dell'attività stessa, così come attestato sul registro.

AREA DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

1. La gestione delle attività specifiche e dei supporti previsti per allievi afferenti all'area dei bisogni educativi speciali (BES) deve essere conforme alla normativa regionale in materia.
2. Con riferimento agli allievi in situazione di disabilità di cui alla Legge 104/92, nell'ambito della classe è possibile ordinariamente l'inserimento di un allievo. L'organismo di formazione, d'intesa con l'équipe socio-sanitaria di riferimento, sulla base delle diagnosi dei singoli allievi, definisce l'eventuale personale aggiuntivo di sostegno al singolo allievo. Previa valutazione positiva dell'équipe di cui sopra e del fatto che la presenza di più allievi disabili non pregiudichi il buon funzionamento e l'efficace realizzazione del percorso per l'intero gruppo classe, l'Organismo di formazione può presentare richiesta per inserire un numero di allievi in situazione di disabilità superiore a uno. La richiesta deve essere presentata alla Struttura competente preventivamente all'avvio del corso e deve essere corredata delle seguenti indicazioni:
 - a. numero di allievi di cui si propone l'inserimento
 - b. caratteristiche degli allievi
 - c. valutazione positiva dell'équipe.

Agli allievi in situazione di disabilità devono essere garantiti gli stessi supporti messi in atto nell'ambito del sistema scolastico: sia il personale che le eventuali altre misure di supporto sono a carico dell'organismo di formazione e le spese relative, in coerenza con quanto definito a seguito dell'elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), possono essere oggetto di uno specifico finanziamento aggiuntivo, in base alla disponibilità finanziaria, a valere sulle risorse assegnate alla Regione dallo Stato per la realizzazione di percorsi formativi nell'ambito dell'IeFP.

PERSONALE DOCENTE E NON

1. La realizzazione delle attività di docenza deve essere affidato a personale in possesso delle caratteristiche definite nell'ambito dell'accreditamento IeFP.
2. Per quanto riguarda le competenze di base e l'eventuale attività dell'insegnante di sostegno, il soggetto realizzatore, nel caso in cui non disponga di personale interno in possesso dei titoli previsti, deve, di norma e salvo specifica autorizzazione da parte della Struttura competente, attingere da graduatorie appositamente formate in esito a avviso pubblico per il reperimento di tali risorse: l'Avviso potrà essere emanato con riferimento esclusivo al progetto di cui trattasi o riferirsi all'attività generale svolta dal soggetto realizzatore nell'ambito del sistema di IeFP, potendo in questo caso avere una validità temporale anche non coincidente con l'annualità formativa di riferimento per il presente Avviso.
3. Per quanto riguarda il personale docente relativamente all'insegnamento della religione cattolica, l'organismo di formazione deve rivolgersi all'Ufficio Scuola della Diocesi di Aosta che provvederà ad individuare il/i docente/i che devono poi essere contrattualizzati dall'organismo di formazione.

4. Almeno il 70% delle ore di docenza deve essere affidato a personale in possesso di requisiti professionali propri delle fasce A o B di cui alla voce "B.2.1 Docenza" dell'art. 100 delle Direttive regionali. Ai fini di quanto sopra disposto non devono essere conteggiate le ore di stage previste.
5. In considerazione dei contenuti del requisito di cui al Testo unico dell'accREDITamento relativo ai criteri di affidamento degli incarichi di docenza sulle discipline afferenti agli Assi culturali, che sono analoghi a quelli utilizzati dalle Istituzioni scolastiche della Regione, e in relazione al vincolo di cui al precedente comma 2 inerente l'obbligo di esperire una procedura pubblica al cui esito viene stilata una graduatoria per l'affidamento dei succitati incarichi, i docenti incaricati di svolgere attività relative alle competenze di base sono da considerarsi automaticamente collocati nella fascia A di cui alla voce "B.2.1 Docenza" dell'art. 100 delle Direttive regionali, a prescindere dalle caratteristiche del loro percorso professionale e dalla maturazione dei requisiti previsti dalle Direttive regionali, in quanto assimilati ai "docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico"⁴.
6. È ammessa la prestazione di codocenti in relazione ad esigenze adeguatamente giustificate e dimostrabili, pur non trovando applicazione, per la specificità dei percorsi e le fragilità proprie dei destinatari, la disciplina specifica dettagliata nelle Direttive regionali (Voce analitica di costo B.2.1 – Docenza di cui all'art. 100): la codocenza potrà quindi superare il 25% delle ore di corso ed essere attivata laddove necessario in corso di realizzazione, senza in ogni caso dar luogo al riconoscimento di ulteriori quote di sovvenzione.
7. Deve essere assicurato che le risorse professionali incaricate dello svolgimento delle funzioni di coordinamento del corso, da individuare tra le risorse indicate in fase di accREDITamento leFP, abbiano un contratto di durata almeno pari a quella del corso stesso e siano assegnati a tale funzione per tutto il periodo: la variazione del personale dedicato a tale funzione è consentita solo nel caso in cui il personale sostitutivo sia in possesso degli stessi requisiti richiesti e deve essere comunicata preventivamente alla Struttura competente.
8. I titolari di cariche sociali del soggetto realizzatore possono ricoprire incarichi nell'ambito della realizzazione del progetto, secondo quanto previsto all'art. 13 delle Direttive regionali.

TUTORAGGIO

1. L'organismo di formazione deve assicurare un numero minimo di ore di tutoraggio calcolato nel seguente modo:

$$\text{Totale minimo tutoraggio} = (\text{ore stage previste}) + (50\% \text{ altre ore}).$$

⁴ L'assimilazione dei docenti delle discipline afferenti agli Assi culturali ai docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico viene assunta in coerenza con il parere espresso dall'Autorità di Gestione con propria nota dell'11 luglio 2018 (prot. 7885/DPLF) a seguito di specifico quesito da parte di un organismo di formazione beneficiario di percorsi di leFP.

2. Per entrambi gli addendi, sia in fase di preventivo che di consuntivo, deve essere preso a riferimento il monte ore previsto a progetto a favore del singolo allievo (1.000 ore) e non il volume previsto/svolto dalla totalità degli allievi.
3. Il totale delle ore di tutoraggio può essere distribuito dall'organismo di formazione a seconda delle esigenze tra tutoraggio di stage, tutoraggio di aula, tutoraggio tecnico di laboratorio o attività di back end: le attività di tutoraggio comprendono infatti sia le attività svolte in aula, laboratorio e/o in affiancamento al soggetto, nel caso dello stage, che le ore svolte dal tutor per la preparazione e rielaborazione di materiali, il contatto con docenti e tutor aziendali, la rielaborazione dell'esperienza con l'allievo, ecc.... Non sono invece da considerare le attività del tutor di credito e del tutor formativo degli allievi apprendisti.
4. Le attività svolte in presenza degli allievi dovranno essere almeno pari al 50% del totale complessivo delle attività attestate dai tutor.

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Con riferimento al protocollo di collaborazione con le associazioni di categoria, la struttura delle attività in esso previste dovrà essere mantenuta in fase di realizzazione da parte dell'ente di formazione, fatta salva l'eventuale indisponibilità o non rispetto della stessa da parte dei rappresentanti delle Associazioni coinvolte. È eventualmente possibile apportare modifiche al protocollo in fase di realizzazione; tali modifiche devono essere comunicate alla Struttura competente.

ESAMI FINALI

1. L'organizzazione e gestione degli esami finali per il conseguimento della qualifica professionale, ai sensi delle disposizioni approvate all'Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale 404/2023, sono a carico dell'organismo di formazione ed il rimborso delle relative spese deve essere previsto nel piano finanziario del progetto: il rimborso sarà erogato ai sensi di quanto previsto dal PD 3419/2022. Gli esami devono essere realizzati conformemente alla disciplina vigente al momento della conclusione del percorso formativo di cui trattasi.
2. Rimangono a carico dell'organismo di formazione la predisposizione e la stampa delle attestazioni/certificazioni finali, da consegnare alla Struttura competente che ne seguirà l'iter di registrazione.

AZIONI DI SISTEMA

L'organismo di formazione è tenuto alla partecipazione alle azioni di sistema messe eventualmente in campo dalla Struttura competente nell'ambito della sperimentazione e al gruppo di lavoro istituito dalla DGR 8/2016: le spese relative alle ore di impegno del personale per tali attività potranno essere, in base alla disponibilità finanziaria del Bilancio regionale, oggetto di un finanziamento specifico aggiuntivo.